



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 50 del 30/09/2022

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

**OGGETTO: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE.
NOMINA SCRUTATORI**

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **settembre** alle ore **22:00** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Presente
AGARINI ALESSIO	Presente
TOVOLI MARCELLO	Presente
MATACERA MARCO ELVIO	Presente
CINGANELLI LUCA	Presente
CIGNONI GIOVANNI	Presente
GALLETTI DANIELA	Presente
GUELFIS GISELLA	Presente
ROCCO GUERRINO	Assente
TONIETTI ENRICO	Presente
SOLFORETTI ANDREA	Presente
PINOTTI DANIELE ALESSANDRO	Presente
SIMONI MICHELA	Presente

PRESENTI N. 12

ASSENTI N. 1

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE a scavalco, Dr.ssa ANTONELLA ROSSI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. **ALESSIO AGARINI**, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **11** Consiglieri su n. **12** assegnati e n. **12** in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Illustra il punto all'ordine del giorno il Presidente del Consiglio il quale dà per letti i verbali delle sedute precedenti procedendo, pertanto, alla lettura dei soli "oggetto" delle delibere.

Il Consigliere Tonietti rilevando che il Consiglio è iniziato con quasi un'ora di ritardo, chiede un comportamento più rispettoso nei confronti della Minoranza. Conclude dicendo: "Quando convocate il Consiglio fissate un orario in cui siete sicuri di essere presenti, non fateci aspettare".

Papi: "Avevamo un impegno in rappresentanza del Comune e non potevamo dire di no, ce se siamo andati prima. Ma se è un problema aggiorniamo il consiglio in seconda convocazione."

La seduta consiliare continua.

Vengono nominati scrutatori per la minoranza Solforetti e per la maggioranza Maticera e Cinganelli.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L. ;

VISTO il parere favorevole di competenza del Responsabile dell' Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica;

CON voti favorevoli n. 10 e n.1 astenuto (Pinotti), espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE i verbali n. 33,34,35,36,37,38,41,e 42 del 10/08/2022 ;

e

CON voti favorevoli n 9 e n. 2 astenuti (Tonietti e Pinotti) espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

DI APPROVARE i verbali dal n. 43 al n. 49 del 30/08/2022.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa ANTONELLA ROSSI



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 33 del 10/08/2022

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTE PRECEDENTI . NOMINA SCRUTATORI

L'anno **duemilaventidue** addì **dieci** del mese di **agosto** alle ore **21:50** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Presente
AGARINI ALESSIO	Presente
TOVOLI MARCELLO	Assente
MATACERA MARCO	Presente
CINGANELLI LUCA	Presente
CIGNONI GIOVANNI	Assente
GALLETTI DANIELA	Presente
GUELFIS GISELLA	Presente
ROCCO GUERRINO	Presente
TONIETTI ENRICO	Presente
SOLFORETTI ANDREA	Presente
PINOTTI DANIELE ALESSANDRO	Assente
SIMONI MICHELA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE a scavalco, Dr.ssa ANTONELLA ROSSI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Dr MAURIZIO PAPI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D.lgs. n. 267/2000 TUEL;

VISTO il parere di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica, riportato in allegato al presente atto;

DELIBERA

DI PROCEDERE preliminarmente alla votazione dei verbali rappresentati dagli atti deliberativi dal n. 22 al n. 25 della seduta del 10/06/2022 che dà il seguente risultato:

Voti n. 5 voti favorevoli e n. 5 astenuti (Simoni, Tonietti, Galletti, Cinganelli e Agarini) perché assenti, espressi nelle forme di legge.

DI PROCEDERE alla votazione dei verbali dagli atti deliberativi dal n. 26 al n. 32 della seduta del 29/06/2022 che dà il seguente risultato: Unanimità dei voti espressi nelle forme di legge

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr MAURIZIO PAPI

Dr.ssa ANTONELLA ROSSI



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 34 del 10/08/2022

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L'anno **duemilaventidue** addì **dieci** del mese di **agosto** alle ore **21:50** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Presente
AGARINI ALESSIO	Presente
TOVOLI MARCELLO	Assente
MATACERA MARCO	Presente
CINGANELLI LUCA	Presente
CIGNONI GIOVANNI	Assente
GALLETTI DANIELA	Presente
GUELFIS GISELLA	Presente
ROCCO GUERRINO	Presente
TONIETTI ENRICO	Presente
SOLFORETTI ANDREA	Presente
PINOTTI DANIELE ALESSANDRO	Assente
SIMONI MICHELA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE a scavalco, Dr.ssa ANTONELLA ROSSI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Dr MAURIZIO PAPI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Sindaco procede alle proprie comunicazioni relativamente alla nomina dei membri della Commissione dell'Ornato, poi procede alla lettura della nota contenente le deleghe ai Consiglieri Comunali, alla lettura del provvedimento n. 8/22 e conclude leggendo la nota della Prefettura concernente i finanziamenti assegnati al Comune di Capoliveri e le richieste di Finanziamento (Spiagge sicure) redatte dal Comune di Porto Azzurro.

Tali documenti vengono allegati alla presente delibera per formarne parte integrante e sostanziale.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO

Dr. MAURIZIO PAPI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa ANTONELLA ROSSI



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 35 del 10/08/2022

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: CONVENZIONE TRA AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI PORTO AZZURRO E PRO LOCO DI PORTO AZZURRO PER LA GESTIONE DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E INFORMAZIONI TURISTICHE. RINNOVO

L'anno **duemilaventidue** addì **dieci** del mese di **agosto** alle ore **21:50** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Presente
AGARINI ALESSIO	Presente
TOVOLI MARCELLO	Assente
MATACERA MARCO	Presente
CINGANELLI LUCA	Presente
CIGNONI GIOVANNI	Assente
GALLETTI DANIELA	Presente
GUELFIS GISELLA	Presente
ROCCO GUERRINO	Presente
TONIETTI ENRICO	Presente
SOLFORETTI ANDREA	Presente
PINOTTI DANIELE ALESSANDRO	Assente
SIMONI MICHELA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE a scavalco, Dr.ssa ANTONELLA ROSSI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Dr MAURIZIO PAPI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Sindaco chiede il rinvio di tale punto all'ordine del giorno per un maggior approfondimento.

Il Consigliere Tonietti rimarca la mancanza del parere del ragioniere.

Sindaco: "Ora è stato apposto".

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge il Consiglio Comunale delibera il rinvio del punto all'ordine del giorno.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO

Dr MAURIZIO PAPI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa ANTONELLA ROSSI



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 36 del 10/08/2022

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO PIANO DI RECUPERO COMPARTO 7 UTOE 2._APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventidue** addì **dieci** del mese di **agosto** alle ore **21:50** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Presente
AGARINI ALESSIO	Presente
TOVOLI MARCELLO	Assente
MATACERA MARCO	Presente
CINGANELLI LUCA	Presente
CIGNONI GIOVANNI	Assente
GALLETTI DANIELA	Presente
GUELFIS GISELLA	Presente
ROCCO GUERRINO	Presente
TONIETTI ENRICO	Presente
SOLFORETTI ANDREA	Presente
PINOTTI DANIELE ALESSANDRO	Assente
SIMONI MICHELA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE a scavalco, Dr.ssa ANTONELLA ROSSI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Escono il Sindaco, Tonnietti e Simoni.

Il Sig. SOLFORETTI Andrea assume la Presidenza del Consiglio Comunale in qualità di Consigliere Anziano e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti **n. 7** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, assente il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge n. 1150/42 e smi;

VISTA le legge 457/78 e smi;

VISTA la Legge Regionale n. 65 del 10 Novembre 2014 che detta Norme per il Governo del Territorio e, in particolare, gli art. 107-109-110-111-119 di detta legge, contenente disposizioni in materia di piani attuativi e Piani di Recupero;

VISTO il PIT con valore di Piano Paesaggistico della Regione Toscana, approvato con Del. C.R. n. 37 del 27 Marzo 2015;

VISTO il PTCP di Livorno, approvato con Del. C.P. n. 52 del 25.03.2009;

VISTO il Piano Strutturale approvato, ai sensi della L.R.T. n. 01/2005 con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 11/04/2007, pubblicata sul BURT n. 23 del 06.06.2007 e con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 28.11.2008 pubblicata sul BURT n. 31 del 03/08/2011;

VISTO il Piano Operativo vigente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 2/9/2021 e divenuto esecutivo in data 15/10/2021;

CONSIDERATO che all'interno del Piano Operativo è stata individuata un'area del territorio comunale destinandola ad interventi di Piano di Recupero, inserendola nel Comparto Edificatorio n. 7 UTOE 2;

VISTO il progetto, di cui alla pratica edilizia n. 03/22, a firma dell'ing. Alessandro Schezzini, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. 20739, così composto:

- Relazione;
- Relazione Paesaggistica;
- Relazione geologica;
- Relazione PIT;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Bozza di Convenzione;
- Tav. 01;
- Tav. 02;
- Tav. 03;
- Tav. 04
- Tav. 05
- Tav. 06;
- Tav.07;

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi dell'art. 33 della L.R.T. 65/2014 a firma dell'Architetto Cristina Rotta sottoscritta in data 22/03/2022;

DATO ATTO che il Piano Attuativo è stato esaminato dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta del 3/3/2022, verb. 02/03 ottenendo il seguente parere "PARERE FAVOREVOLE suggerendo che in sede di progetto architettonico esecutivo sia valutata una soluzione tipologica/morfologica con un maggior movimento dei prospetti tramite altezze sfalsate dei tetti e

una distribuzione planimetrica che possa prevedere piani diversi delle singole unità immobiliari con un ingresso centrale al lotto in modo da separare il complesso residenziale in due corpi di fabbrica”;

VERIFICATO che il Piano Attuativo di cui trattasi è escluso dalla VAS ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n.10;

VERIFICATO, altresì, che le indagini geologiche sono state depositate al Settore Genio Civile della Regione Toscana, sede di Livorno con nota prot. n. 3267 del 15/2022, come previsto dal D.P.G.R. n. 5/R del 30/1/2020;

PRESO ATTO del Verbale della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 23, comma 3 della Disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, tra la Regione Toscana, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Pisa e Livorno, la Provincia di Livorno ed il Comune di Porto Azzurro (LI), per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nella disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR sul Piano di Recupero del Comparto n. 7 – UTOE 2 in località Barbarossa ubicato nel Comune di Porto Azzurro, Seduta del 07/04/2022 che forma parte integrale e sostanziale dell'atto da adottare, recependone in toto tutte le prescrizioni cui dovranno conformarsi obbligatoriamente i progetti edilizi esecutivi;

VERIFICATO, altresì, che le indagini geologiche sono state depositate al Settore Genio Civile della Regione Toscana, sede di Livorno con nota prot. n. 3267 del 15/2022, come previsto dal D.P.G.R. n. 5/R del 30/1/2020;

PRESO ATTO della comunicazione della Regione Toscana, da cui si evince che la documentazione relativa al deposito in oggetto, acquisita al protocollo regionale n° n° 187731 del 09/05/2022 è stata iscritta nel registro dei depositi con il **numero 521 in data 11/05/2022**;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 15 del 03.05.2022 , con cui è stato adottato il Piano Attuativo di cui in oggetto, inviata alla Provincia di Livorno in data 30.05.2022 prot. n. 4609;

VISTA la pubblicazione della sopracitata deliberazione all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni al fine di consentire a chiunque di prendere visione e presentare eventuali osservazioni.

VISTA la pubblicazione dell'apposito avviso di deposito sul BURT in data 01.06.2022, Bollettino n. 22 ;

CONSIDERATO che nei tempi stabiliti dalla L.R.T. n. 65/2014 all'art. 111, c. 3, non sono pervenute osservazioni;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 21.07.2022, con cui è stato nominato il Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica;

VISTA la Legge Regionale Toscana 65/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia Privata-Urbanistica, in ordine alla regolarità tecnica, riportato in calce al presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria, ordine alla regolarità contabile, riportata in allegato al presente atto;

Con n. 6 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Solforetti) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che nei termini di cui all'Art. 111 – comma 3 – della L.R. n.65/2014, non sono state presentate osservazioni sul Piano di Recupero del Comparto n. 7 – UTOE 2 in località Barbarossa del Comune di Porto Azzurro;

DI APPROVARE, con le prescrizioni derivanti dai pareri di cui in narrativa, ai sensi dell'art.111 della L.R.T. n.65/2014 e succ. mod. ed integr., Piano di Recupero del Comparto n. 7 – UTOE 2 in località Barbarossa del Comune di Porto Azzurro, composto dai seguenti elaborati,

- Relazione;
- Relazione Paesaggistica;
- Relazione geologica;
- Relazione PIT;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Bozza di Convenzione;
- Tav. 01;
- Tav. 02;
- Tav. 03;
- Tav. 04
- Tav. 05
- Tav. 06;
- Tav.07;

DI AUTORIZZARE alla firma della convenzione il Responsabile Area Urbanistica/Edilizia Privata, in qualità di rappresentante dell'Ente, ad intervenuta esecutività del presente atto consiliare di approvazione definitiva del Piano;

DI INVIARE il presente atto al BURT e alla Provincia di Livorno;

DI DARE ATTO che il Piano Attuativo sarà efficace dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT ;

Successivamente con n. 6 voti favorevoli e n. 1 astenuto (Solforetti) espressi nelle forme di legge il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma Tuel;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Sig, Andrea SOLFORETTI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa ANTONELLA ROSSI



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 37 del 10/08/2022

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: PIANO ATTUATIVO COMPARTO N. 1 - UTOE 2 - AMBITO DI ESPANSIONE URBANA IN LOCALITÀ BOCCHETTO (EDILIZIA RESIDENZIALE SOCIALE) _APPROVAZIONE

L'anno **duemilaventidue** addì **dieci** del mese di **agosto** alle ore **21:50** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Presente
AGARINI ALESSIO	Presente
TOVOLI MARCELLO	Assente
MATACERA MARCO	Presente
CINGANELLI LUCA	Presente
CIGNONI GIOVANNI	Assente
GALLETTI DANIELA	Presente
GUELFIS GISELLA	Presente
ROCCO GUERRINO	Presente
TONIETTI ENRICO	Presente
SOLFORETTI ANDREA	Presente
PINOTTI DANIELE ALESSANDRO	Assente
SIMONI MICHELA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE a scavalco, Dr.ssa ANTONELLA ROSSI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Rientrano il Sindaco, Tonnietti e Simoni.

Il Dr MAURIZIO PAPI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge n. 1150/42 e smi;

VISTA le legge 167/1962 e smi;

VISTA la Legge Regionale n. 65 del 10 Novembre 2014 che detta Norme per il Governo del Territorio e, in particolare, gli art. 107-109-110-111-117 di detta legge, contenente disposizioni in materia di piani attuativi e PEEP;

VISTO il PIT con valore di Piano Paesaggistico della Regione Toscana, approvato con Del. C.R. n. 37 del 27 Marzo 2015;

VISTO il PTCP di Livorno, approvato con Del. C.P. n. 52 del 25.03.2009;

VISTO il Piano Strutturale approvato, ai sensi della L.R.T. n. 01/2005 con delibera di Consiglio Comunale n. 27 del 11/04/2007, pubblicata sul BURT n. 23 del 06.06.2007 e con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 28.11.2008 pubblicata sul BURT n. 31 del 03/08/2011;

VISTO il Regolamento Urbanistico approvato, ai sensi della L.R.T. n. 01/2005 con delibera di Consiglio Comunale n. 95 del 19/12/2011, pubblicata sul BURT n. 23 del 25.01.2012;

DATO ATTO che la Delibera di Consiglio Comunale n. 50 del 14/12/2016 di adozione del PEEP è da considerarsi decaduta a seguito delle norme di salvaguardia discendenti dalla decadenza quinquennale delle previsioni del Regolamento Urbanistico;

VISTO il Piano Operativo vigente approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 2/9/2021 e divenuto esecutivo in data 15/10/2021;

CONSIDERATO che all'interno del Piano Operativo è stata individuata un'area del territorio comunale destinandola ad interventi di Edilizia Economica e Popolare, inserendola nel Comparto Edificatorio n. 1 UTOE 2;

RICHIAMATE le Delibera di Giunta Comunale e Determine dell'Area Tecnica, ai sensi del precedente Regolamento Urbanistico, con le quali era stato incaricato l'Arch. Pacciardi Alberto di Livorno per la redazione di un PEEP, incarico confermato;

VISTO il progetto, di cui alla pratica edilizia n. 04/22, a firma dell'Arch. Pacciardi Alberto, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Livorno al n. 205, così composto:

- Relazione;
- Relazione Paesaggistica;
- Relazione geologica
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Bozza di Convenzione;
- Documentazione Fotografica;
- Tav. 01 Zonizzazione;
- Tav. 02 Planivolumetrico;
- Tav. 03 Sezioni e profili;
- Tav. 04 Urbanizzazioni;

VISTA la Relazione del Responsabile del Procedimento, redatta ai sensi dell'art. 33 della L.R.T. 65/2014 e allegata alla Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 03.05.2022, con cui è stato adottato il Piano Attuativo di cui in oggetto;

DATO ATTO che il Piano Attuativo è stato esaminato dalla Commissione per il Paesaggio nella seduta del 3/3/2022, verb. 02/02 ottenendo il seguente parere “PARERE FAVOREVOLE in quanto l'intervento, si adegua alle prescrizioni indicate in sede di conferenza paesaggistica di approvazione del Piano Operativo”;

VERIFICATO che il Piano Attuativo di cui trattasi è escluso dalla VAS ai sensi dell'art. 5, comma 4, della Legge Regionale Toscana 12 febbraio 2010, n.10;

PRESO ATTO del Verbale della Conferenza di Servizi ai sensi dell'art. 23, comma 3 della Disciplina del PIT con valenza di Piano Paesaggistico, tra la Regione Toscana, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Pisa e Livorno, la Provincia di Livorno ed il Comune di Porto Azzurro (LI), per la verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nella disciplina dei Beni Paesaggistici del PIT-PPR sul Piano Attuativo Comparto n. 1 – UTOE 2 - Ambito di espansione urbana in località Bocchetto (Edilizia residenziale sociale) del Comune di Porto Azzurro, Seduta del 07/04/2022 che forma parte integrale e sostanziale dell'atto da adottare, recependone in toto tutte le prescrizioni cui dovranno conformarsi obbligatoriamente i progetti edilizi esecutivi;

VERIFICATO, altresì, che le indagini geologiche sono state depositate al Settore Genio Civile della Regione Toscana, sede di Livorno con nota prot. n. 3266 del 15/2022, come previsto dal D.P.G.R. n. 5/R del 30/1/2020;

PRESO ATTO della comunicazione della Regione Toscana, da cui si evince che la documentazione relativa al deposito in oggetto, acquisita al protocollo regionale n° n° 187722 del 09/05/2022 è stata iscritta nel registro dei depositi con il **numero 520 in data 11/05/2022**;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 03.05.2022 , con cui è stato adottato il Piano Attuativo di cui in oggetto, inviata alla Provincia di Livorno in data 30.05.2022 prot. n. 4610;

VISTA la pubblicazione della sopracitata deliberazione all'Albo Pretorio comunale per 30 giorni al fine di consentire a chiunque di prendere visione e presentare eventuali osservazioni.

VISTA la pubblicazione dell'apposito avviso di deposito sul BURT in data 01.06.2022, Bollettino n. 22 ;

VISTE le integrazioni presentate dall'Arch. Pacciardi Alberto, così come indicate nel Verbale della Conferenza dei Servizi, con nota prot .n. 6510 del 28.07.2022;

CONSIDERATO che nei tempi stabiliti dalla L.R.T. n. 65/2014 all'art. 111, c. 3, non sono pervenute osservazioni;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 12 del 21.07.2022, con cui è stato nominato il Responsabile dell'Ufficio Edilizia Privata ed Urbanistica;

VISTA la Legge Regionale Toscana 65/2014;

VISTO il D.Lgs. n. 267/00;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Tecnica Edilizia PRivata/Urbanistica, in ordine alla regolarità tecnica, riportato in calce al presente atto;

VISTA l'attestazione del Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, riportata in allegato al presente atto;

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI DARE ATTO che nei termini di cui all'Art. 111 – comma 3 – della L.R. n.65/2014, non sono state presentate osservazioni sul Piano Attuativo Comparto n. 1 – UTOE 2 - Ambito di espansione urbana in località Bocchetto (Edilizia residenziale sociale) del Comune di Porto Azzurro;

DI APPROVARE, con le prescrizioni derivanti dai pareri di cui in narrativa, ai sensi dell'art.111 della L.R.T. n.65/2014 e succ. mod. ed integr., Piano Attuativo Comparto n. 1 – UTOE 2 - Ambito di espansione urbana in località Bocchetto (Edilizia residenziale sociale) del Comune di Porto Azzurro, composto dai seguenti elaborati,:

- Relazione;
- Relazione Paesaggistica;
- Integrazione della Relazione geologica
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Bozza di Convenzione;
- Documentazione Fotografica;
- Tav. 01 Zonizzazione_modificata;
- Tav. 02 Planivolumetrico_modificata;
- Tav. 03 Sezioni e profili_modificata;
- Tav. 04 Urbanizzazioni_modificata;

DI AUTORIZZARE alla firma della convenzione il Responsabile Area Urbanistica/Edilizia Privata, in qualità di rappresentante dell'Ente, ad intervenuta esecutività del presente atto consiliare di approvazione definitiva del Piano;

DI INVIARE il presente atto al BURT e alla Provincia di Livorno;

DI DARE ATTO che il Piano Attuativo sarà efficace dalla pubblicazione dell'avviso di approvazione sul BURT ;

Successivamente con separata ed unanime votazione il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO

Dr MAURIZIO PAPI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. ssa ANTONELLA ROSSI



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 38 del 10/08/2022

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/047

L'anno **duemilaventidue** addì **dieci** del mese di **agosto** alle ore **21:50** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Presente
AGARINI ALESSIO	Presente
TOVOLI MARCELLO	Assente
MATACERA MARCO	Presente
CINGANELLI LUCA	Presente
CIGNONI GIOVANNI	Assente
GALLETTI DANIELA	Presente
GUELFIS GISELLA	Presente
ROCCO GUERRINO	Presente
TONIETTI ENRICO	Presente
SOLFORETTI ANDREA	Presente
PINOTTI DANIELE ALESSANDRO	Assente
SIMONI MICHELA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE a scavalco, Dr.ssa ANTONELLA ROSSI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Dr MAURIZIO PAPI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Illustra il punto all'ordine del giorno il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 167 del Decreto Legislativo 22.01.2004 n.42 "Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137" che detta norme sulle sanzioni da applicare nel caso di violazione degli obblighi imposti dalla tutela paesaggistica;

Richiamato il Regolamento Regionale 39R del 24.07.2018, in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi, recepiti nel Regolamento Edilizio vigente;

Considerato che in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza del D.Lgs. 42/2004, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 167, che prevede la possibilità di accertare la compatibilità paesaggistica delle opere, per i casi di cui al comma 4 del medesimo articolo;

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, approvare i criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.167 del D.Lgs.42/2004, riportati nell'allegato A;

Visti gli articoli del vigente statuto che disciplinano le competenze del Consiglio Comunale;

Visto il D. Lgs. n. 267/2000 TUEL e successive modificazioni;

Visto il parere favorevole di competenza del Responsabile Area Tecnica Servizio Edilizia Privata/Urbanistica in ordine alla regolarità tecnica, riportato in calce al presente atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Visto il parere favorevole di competenza del Responsabile Area Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica, riportato in calce al presente atto, ai sensi dell'art. 49 del T.U. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.;

Con n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Tonietti, Solforetti e Simoni) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE l'allegato A contenente "Criteri per l'applicazione delle sanzioni di cui all'art.167 del D.Lgs. 22.01.2004 n.42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002 n.137"" quale parte integrante ed essenziale del presente atto;

Successivamente con separata votazione che dà il seguente risultato: n. 7 voti favorevoli e n. 3 astenuti (Tonietti, Solforetti e Simoni) espressi nelle forme di legge il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr MAURIZIO PAPI

Dr.ssa ANTONELLA ROSSI

CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 167 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.42/2004

INDICE

PREMESSA

CAPITOLO 1

FASI DEL PROCEDIMENTO

- 1. Determinazione importo sanzione pecuniaria.**

CAPITOLO 2

CRITERI DI CALCOLO DELLA SANZIONE PECUNIARIA

DANNO ARRECATO ALL'AMBIENTE

- 2.1. Profitto conseguito.**
- 2.2. Valore venale per la perizia di stima.**
- 2.3. Coefficienti correttivi dei valori medi di mercato al mq. per gli interventi di ristrutturazione urbanistica, ristrutturazione edilizia e di restauro e risanamento conservativo.**
- 2.4. Coefficienti correttivi dei valori medi di mercato al mq. relativi allo stato di conservazione .**
- 2.5. Coefficienti correttivi dei valori medi di mercato al mq. relativi allo stato di vetusta'.**
- 2.6. Costo di costruzione.**
- 2.7. Calcolo del profitto nel caso di abusi configurabili quali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, opere di sistemazione esterna - e altro.**

CAPITOLO 3 DISPOSIZIONI GENERALI

PROCEDURE DI CALCOLO DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/2004

PREMESSA:

Le opere realizzate nelle aree vincolate dal Decreto Legislativo 22.01.2004 n.42 *"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n.137"* in caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza del D.Lgs. 42/2004 (Beni paesaggistici) costituiscono l'oggetto del presente regolamento che disciplina le procedure e i criteri per l'applicazione delle relative sanzioni.

In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti dal Titolo I della Parte terza del D.Lgs.

42/2004, il trasgressore è sempre tenuto alla rimessione in pristino a proprie spese, fatto salvo quanto previsto al comma 4. dell'articolo 167, che prevede la possibilità di accertare la compatibilità paesaggistica delle opere nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;

b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;

c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai

sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.

L'art. 82 del D.P.R. 24.7.77 n. 616 ha delegato le funzioni amministrative in materia di beni ambientali alle Regioni.

Le funzioni di cui sopra furono a suo tempo delegate ai Comuni con la L.R.T. 52 del 2.11.79.

Il proprietario o l'avente titolo, interessato dagli interventi di cui al comma 4 dell'art. 167 del D.Lgs. 42/2004, deve presentare apposita istanza in bollo all'Amministrazione Comunale, corredata di adeguati elaborati tecnici, della relazione paesaggistica e della documentazione fotografica, ai fini dell'accertamento della compatibilità paesaggistica degli interventi medesimi.

Il Comune si pronuncia sulla domanda entro il termine perentorio di novanta giorni, previo parere vincolante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Pisa, che deve essere reso entro il termine perentorio di novanta giorni e previo parere consultivo della Commissione Comunale per il Paesaggio da acquisire nell'ambito per procedimento istruttorio.

Qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore è tenuto al pagamento di una

somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la

trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.

In caso di rigetto della domanda si applica la sanzione demolitoria di cui al comma 1 dell'articolo 167 del D.Lgs. 42/2004.

Nel corso degli anni sia il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sia la Regione Toscana sono

interventuti sull'argomento emanando circolari e note informative per coordinare i Comuni nel compito che sono chiamati a svolgere.

In particolare si richiamano:

- Circolare n. 1351 del 25.2.91 della Soprintendenza di Pisa.
- Lettera Regione Toscana 3.10.91 - prot. IV/A/25778/4.
- Circolare Ministero dei Beni Culturali e Ambientali 8.7.91 n. 1795 II G.
- Nota informativa Regione Toscana 13.3.92 Prot. IV/A/3390/4
- Circolare Ministero per i Beni e le Attività Culturali n. 33 del 26/06/2009 prot.n. 6074/34.01.04/2.
- Nota dell'Ufficio Legislativo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali prot.n. 0016721/13/09/2010.

Con il Regolamento Regionale 39R del 24.07.2018, in materia di unificazione dei parametri urbanistici ed edilizi, recepito nel Regolamento Edilizio vigente, si è potuto dare definizione di superfici e volumi.

Nel rispetto della vigente legislazione Statale e Regionale, sussiste pertanto l'obbligo del Comune ad applicare le sanzioni di cui all' art. 167 nel caso di opere realizzate in assenza o in difformità dalla autorizzazione di cui all'art. 146 del D.Lgs.42/2004, in tutto il territorio del Comune di Porto Azzurro , in quanto sottoposto a vincolo paesaggistico (sanzione demolitoria o sanzione pecuniaria).

CAPITOLO 1 - FASI DEL PROCEDIMENTO

1. DETERMINAZIONE IMPORTO SANZIONE PECUNIARIA

L'art. 167 del D.LGS. 42/2004 dispone che qualora venga accertata la compatibilità paesaggistica, il trasgressore sia tenuto al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. L'importo della sanzione pecuniaria è determinato previa perizia di stima.

Si ritiene, di poter fare ancora riferimento alla nota informativa prot. IV/A/3390/4 del 13.3.92 del Dipartimento Ambiente della Regione Toscana sulle procedure di applicazione delle sanzioni di cui all' art. 15 L.1497/39 [art.167 D.Lgs.42/2004] la quale specifica che:

A) per quanto riguarda la quantificazione del profitto la Regione ritiene di poter confermare i criteri già dettati dal Ministero dei Lavori Pubblici il quale, con circolare dell'8.2.66 prot. 325 ha ritenuto che "l'utile conseguito debba essere valutato calcolando il valore venale della parte abusiva della costruzione e detraendo da tale valore il costo della parte abusiva stessa".

B) per quanto riguarda la quantificazione del danno ambientale, verranno presi in considerazione i costi da sostenere al fine di attenuare o eliminare gli effetti della violazione sull'ambiente.

Il compito di determinare l'importo della sanzione pecuniaria, secondo i criteri che verranno esposti successivamente, è attribuito al tecnico incaricato e verificato da parte dell'Ufficio Tecnico Edilizia Privata ed Urbanistica, che provvederà a emettere provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria.

CAPITOLO 2 - CRITERI DI CALCOLO DELLA SANZIONE PECUNIARIA

2.1. DANNO ARRECATO ALL'AMBIENTE

Il provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria viene emesso previo parere vincolante della competente Soprintendenza.

I casi che si presentano possono essere così riassunti:

1) l'opera non è compatibile con il paesaggio e produce un danno ambientale rilevante tale che la demolizione rappresenta l'unica soluzione per salvaguardare i valori paesaggistici dell'area;

2) l'opera è compatibile con il paesaggio;

3a) l'opera è compatibile con il paesaggio e con l'ambiente previa attuazione di interventi di mitigazione dell'impatto;

3b) l'opera produce un trascurabile impatto paesaggistico - ambientale tale che l'applicazione della rimessione in pristino appare sproporzionata rispetto alla violazione.

Nel caso di cui al punto 1) si dovrà procedere alla rimessione in pristino.

Nei casi 2) 3a) 3b) si procederà invece all'applicazione della sanzione pecuniaria.

Nelle ipotesi 3a) e 3b) si dovrà procedere sia alla determinazione del danno ambientale che del profitto conseguito, mentre nell'ipotesi 2) la sanzione sarà pari al profitto conseguito.

Il calcolo del danno ambientale dovrà pertanto compiersi di volta in volta prendendo in considerazione i costi da sostenere al fine di attenuare o eliminare gli effetti della violazione sull'ambiente.

2.2. PROFITTO CONSEGUITO

Tenendo conto di quanto stabilito dalla circolare della Regione Toscana del 13.3.92 l'utile conseguito dovrà essere valutato calcolando il valore venale della parte abusiva della costruzione e detraendo da tale valore il costo della parte abusiva.

2.3. VALORE VENALE PER LA PERIZIA DI STIMA

Ai fini della determinazione del valore venale dell'opera abusiva, il tecnico incaricato effettuerà una perizia di stima, con riferimento ai valori medi di mercato contenuti nella banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) dell'Agenzia del Territorio, con i coefficienti correttivi di seguito riportati e l'Ufficio ne validerà l'entità.

2.4. COEFFICIENTI CORRETTIVI DEI VALORI MEDI DI MERCATO AL MQ. PER GLI

INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA, RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA

E DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO:

TIPOLOGIA DI INTERVENTO:

Ristrutturazione urbanistica 0.90

Ristrutturazione edilizia 0.80

Restauro e risanamento conservativo 0.70

2.5. COEFFICIENTI CORRETTIVI DEI VALORI MEDI DI MERCATO AL MQ. RELATIVI

ALLO STATO DI CONSERVAZIONE :

Ottimo coefficiente 1.00

Buono coefficiente 0.90

Scadente coefficiente 0.70

2.6. COEFFICIENTI CORRETTIVI DEI VALORI MEDI DI MERCATO AL MQ. RELATIVI

ALLO STATO DI VETUSTA':

Interventi edilizi realizzati da 0 a 10 anni coefficiente 1,00

Interventi edilizi realizzati da 11 a 20 anni coefficiente 0,80

Interventi edilizi realizzati da 21 a 30 anni coefficiente 0,65

Interventi edilizi realizzati da oltre 30 anni coefficiente 0,50

Le superfici a cui fare riferimento nel calcolo dell'utile sono quelle complessive di cui agli artt. 2 e 3 del D.M. 10.5.1977.

L'incremento di volume senza aumento di superficie si riconduce in termini di superficie virtuale dividendo il volume stesso per l'altezza effettiva dei vani interessati.

2.7. COSTO DI COSTRUZIONE

Per il costo di costruzione si fa riferimento alla perizia giurata prodotta dal trasgressore, redatta da tecnico abilitato.

2.8. CALCOLO DEL PROFITTO nel caso di abusi configurabili quali opere di manutenzione ordinaria e straordinaria e opere di sistemazione esterna - e altro.

Per le opere abusive, elencate nella tabella che segue, si applica a ciascuna categoria di abuso, una sanzione forfettaria:

Rifacimento e realizzazione nelle aree di pertinenza di edifici esistenti di sistemazioni esterne, di cancelli, di inferriate e di recinzioni (cad)	€ 1.500,00
Rifacimento e realizzazione di pavimenti e rivestimenti esterni	€ 1.500,00
Manutenzione straordinaria del manto di copertura	€ 1.500,00
Modeste variazioni di sagoma senza aumenti delle superfici e dei volumi	€ 2.500,00
Realizzazione di elementi di arredo esterno, quali pergolati, forno barbecue, ecc.. (cad)	€ 1.500,00
Muri di recinzione e muri di sostegno h fino a 3 ml	€/m 150,00
Muri di recinzione e muri di sostegno h>3 ml	€/m 300,00
Rifacimento o installazione di impianti di riscaldamento o raffreddamento -	€ 1.000,00

Rifacimento o installazione di impianti di ascensore o montacarichi se esterni all'immobile - volumi tecnici di modeste dimensioni	€ 1.500,00
Rifacimento o installazione di impianti di accumulo o sollevamento idrico, impianti idraulici, canalizzazioni e fognature	€ 1.000,00
Consolidamento delle strutture di fondazione o di elevazione e rifacimento parziale di murature	€ 1.000,00
Costruzione di vespai o scannafossi	€ 1.500,00
Costruzione di canne fumarie esterne	€ 1.000,00
Modifica alle dimensioni di aperture e apertura di nuove finestre - per ogni unità immobiliare Piccole terrazze di servizio e pensiline in aggetto per ogni unità immobiliare	€ 2.500,00
Interventi nelle parti comuni degli edifici con alterazioni esterne	€ 1.000,00
Movimenti di terra con conseguente alterazione dell'originario piano di campagna Fino a 3 mc. Da 3mc. a 6 mc. Fino a 10 mc. Oltre 10 mc.	€ 1.000,00 € 1.500,00 € 2.500,00 € 4.500,00
Scale esterne	€ 1.500,00
Strade d'accesso pertinenziali	€ 1.500,00
Tagli boschivi soggetti ad autorizzazione ex art.146 D.Lgs.42/2004. Ogni ha (o frazione)	€ 3.000,00
Abbattimento di alberi d'alto fusto con valenza paesaggistica, ad albero	€ 1.500,00
Taglio di macchia mediterranea. Ogni ha (o frazione)	€ 3.000,00
Modesta traslazione (entro mt.5) della posizione del fabbricato, nell'ambito del lotto di pertinenza, in difformità dal provvedimento abilitativi	€ 2.500,00
Opere di manutenzione straordinaria non	€ 1.500,00

espressamente indicate	
-------------------------------	--

CAPITOLO 3 - DISPOSIZIONI GENERALI

SISTEMAZIONI ESTERNE E IMPIANTI SPORTIVI

Per le opere eseguite attinenti sostanziali sistemazioni esterne e per impianti sportivi ad uso privato o pubblico (piscine, campi da tennis, ecc.), non essendo applicabili i parametri precedentemente esposti si considera come valore relativo al profitto conseguito, il costo delle opere eseguite, ritenendo che la proprietà consegua perlomeno un incremento di profitto pari al valore di quanto realizzato.

RIVALUTAZIONE ISTAT

Successivamente all'inizio di ogni anno i valori e i costi precedentemente esposti saranno adeguati, annualmente, con atto della Giunta Comunale, in ragione dell'intervenuta variazione dei costi di costruzione accertata dall'I.S.T.A.T.

RATEIZZAZIONE SANZIONI

Le sanzioni determinate con i criteri di cui al presente atto, potranno essere corrisposte, su richiesta dell'interessato, secondo il prospetto di rateizzazione degli oneri di urbanizzazione di cui alla DCC 44/2016 e ss.mm.ii.

La somma rateizzata verrà maggiorata del tasso di interesse legale e dovrà essere garantita da idonea fidejussione/polizza fidejussoria valida fino a disdetta scritta da parte del Comune.

VARIE

Per i casi non riconducibili alla presente disciplina si provvederà al sanzionamento previsto dall'art. 167 del D.Lgs.42/2004 applicando modalità che saranno valutate di volta in volta.



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2022 / 476
EDILZIA PRIVATA

OGGETTO: APPROVAZIONE CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI
ALL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/047

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 01/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MARCELLO TOVOLI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 476/2022

Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/047

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 10/08/2022

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(VILMANO MAZZEI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. n. 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 38 del 10/08/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 01/09/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 01/09/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 38 del 10/08/2022

AREA TECNICA EDILIZIA PRIVATA/URBANISTICA

Oggetto: APPROVAZIONE CRITERI PER L'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI DI CUI ALL'ART. 167 DEL D.LGS. 42/047.

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 01/09/2022 al 16/09/2022, e che sarà esecutivo in data 12/09/2022.

Porto Azzurro, 12/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ALESSANDRA PACINOTTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 41 del 10/08/2022

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL’ATTIVITA’ DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO - APPROVAZIONE

L’anno **duemilaventidue** addì **dieci** del mese di **agosto** alle ore **21:50** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l’osservanza di tutte le formalità di legge.

All’appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Presente
AGARINI ALESSIO	Presente
TOVOLI MARCELLO	Assente
MATACERA MARCO	Presente
CINGANELLI LUCA	Presente
CIGNONI GIOVANNI	Assente
GALLETTI DANIELA	Presente
GUELFIS GISELLA	Presente
ROCCO GUERRINO	Presente
TONIETTI ENRICO	Presente
SOLFORETTI ANDREA	Presente
PINOTTI DANIELE ALESSANDRO	Assente
SIMONI MICHELA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE a scavalco, Dr.ssa ANTONELLA ROSSI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Dr MAURIZIO PAPI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l’adunanza, essendo presenti n. **9** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell’argomento iscritto all’ordine del giorno e in oggetto indicato;

Illustra il punto all’ordine del giorno il Sindaco.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che il titolo I capo V del D.lgs 18.08.2000 n.267, Testo Unico delle Leggi degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione;
- che la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile" ed in particolare l'art. 15 comma 2) stabilisce che la Regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenute opportune, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile;
- che il D.lgs.31 marzo 1998, n. 112, in attuazione della legge 15 marzo 1997 n.59, conferisce alle Regioni ed agli Enti Locali le funzioni amministrative in materia di Protezione Civile delineando un nuovo assetto delle competenze tra Stato, Regione ed Enti Locali;
- che l'art. 108 del D.lgs n. 112/1998 sopra citato, attribuisce ai comuni l'attuazione degli interventi di previsione, prevenzione e di emergenza nell'ambito comunale di riferimento, nonché la predisposizione di piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative di cui al Testo Unico sugli Enti Locali;
- che la legge Regionale n. 67 del 29 dicembre 2003 "Ordinamento del Sistema Regionale della Protezione Civile e disciplina della relativa attività" all'art. 8 prevede che tutte le funzioni amministrative concernenti le attività di Protezione Civile sono di competenza del Comune che deve stabilire l'organizzazione per lo svolgimento delle stesse, con la possibilità di provvedervi anche in forma associata;
- che la Regione Toscana, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 30 giugno 2004, n.34/R ha approvato il Regolamento in attuazione della legge regionale 29 dicembre 2003, n.67;
- che con deliberazione consiliare n. 9 del 4/2/2013 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione associata con i Comuni di Rio Nell'Elba e di Rio Marina dei servizi di pianificazione di protezione Civile e coordinamento dei primi soccorsi;

RICONOSCIUTO:

- che la gestione associata del Servizio di Protezione Civile costituisce strumento fondamentale per la salvaguardia delle popolazioni e del territorio amministrati, consentendo, con la condivisione delle risorse, il miglioramento dei sistemi di previsione, di allertamento, di intervento e di soccorso;
- che inoltre la gestione associata del Servizio di Protezione Civile consente di conseguire gli obiettivi di prevenzione e soccorso con efficienza, efficacia ed economicità di gestione utilizzando al meglio le strutture, i mezzi e le risorse umane presenti all'interno delle amministrazioni.

PRESO ATTO:

- che con Delibera di Consiglio Comunale n. 09 del 24.03.2020 è stato approvato il Piano Intercomunale di protezione civile tra i Comuni di Porto Azzurro e Rio;
- Che si rende quindi necessario il conferimento di incarico ad una struttura organizzata per l'espletamento delle attività di protezione civile nel territorio comunale;
- Che a detto scopo è stata contattata l'Associazione della Confraternita della Misericordia di Porto Azzurro, unica associazione presente sul territorio comunale in possesso dei requisiti e qualificazione richiesta per la prestazione del servizio antincendio;

- Che la stessa ha dichiarato, con nota Prot. 6667 del 03/08/2022, la propria disponibilità all'assunzione dei seguenti incarichi:
 - Protezione Civile ed Antincendio;
 - Gestione della postazione comunale dell'elisoccorso per 365 giorni l'anno H 24;
 - Assistenza Sanitaria ad eventi e manifestazioni comunali svolte nell'arco dell'anno.
- che per i tre servizi sopraelencati è stabilita la corresponsione di €. 10000,00 complessivi;

VISTO lo schema di Convenzione da stipularsi tra le parti e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 TUEL e successive modificazioni;

VISTO il parere di competenza del Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP/ Tutela ambientale in ordine alla regolarità tecnica, riportato in calce al presente atto;

VISTO il parere di competenza del Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità contabile, riportato in calce al presente atto.

All'unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

DI AFFIDARE alla Confraternita Misericordia di Porto Azzurro, relativamente all'anno 2022, gli incarichi di:

- Protezione Civile ed Antincendio;
- Gestione della postazione comunale dell'elisoccorso per 365 giorni l'anno H 24;
- Assistenza Sanitaria ad eventi e manifestazioni comunali svolte nell'arco dell'anno.

DI DARE ATTO che per i tre servizi sopraelencati è stabilita la corresponsione di €. 10000,00 complessivi;

DI APPROVARE, per le motivazioni in premessa esposte, l'allegato schema di convenzione disciplinante l'affidamento della gestione dei servizi di protezione civile nel territorio comunale alla Confraternita Misericordia di Porto Azzurro;

DI DARE MANDATO al Responsabile Area Tecnica, Servizi LL.PP/Tutela ambientale/Demanio, di procedere alla stipula della stessa ed agli adempimenti ad essa collegati;

Successivamente con separata ed unanime votazione il presente deliberato viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, TUEL.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO

Dr MAURIZIO PAPI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa ANTONELLA ROSSI

P R E M E S S O

- che la **Confraternita Misericordia** con sede in Porto Azzurro- Via Romita n.2, è iscritta regolarmente al registro del volontariato con Decreto del Presidente Giunta Regionale Toscana n° 7 del 26.06.2000;
- che il Comune di Porto Azzurro ha la necessità di garantire, anche per l'anno 2022 alcune attività di protezione civile, comprese la prevenzione e repressione degli incendi boschivi a Porto Azzurro;
Richiamata la Deliberazione di Consiglio Comunale n. in data , dichiarata immediatamente eseguibile;
si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1.

L'Amministrazione Comunale, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 225 del 24 febbraio 1992, intende avvalersi della collaborazione dell'Associazione per tutte le attività di previsione, prevenzione, soccorso e superamento dell'emergenza al fine di favorire interventi integrativi di pubblico interesse per emergenze ed altri eventi calamitosi sia di origine naturale che antropica su tutto il territorio comunale quali ad esempio nubifragi, alluvioni, trombe d'aria, allagamenti, grandi nevicate e gelate, disastri aerei, incidenti stradali con blocco della circolazione, incendi o esplosioni con crolli di edifici o depositi di materiale pericoloso, terremoti, ricerca di persone disperse, iniziative a carattere umanitario o d'interesse generale, controllo idrico ambientale, collaborazione all'attuazione dei piani di sicurezza (gestione dei flussi, delimitazione aree pericolose, predisposizione e/o presidio delle vie di fuga) in ambito di manifestazioni che prevedono una numerosa presenza di persone, attività di promozione e divulgazione della cultura del volontariato.

Inoltre a quanto sopra vengono affidate all'Associazione anche le seguenti attività:

- Gestione della postazione comunale dell'elisoccorso per 365 giorni l'anno H 24;
- Assistenza Sanitaria ad eventi e manifestazioni comunali svolte nell'arco dell'anno.

L'Associazione è dotata di proprio Statuto nel quale sono contemplate le finalità generali e specifiche; in particolare l'Associazione si prefigge, senza fini di lucro, anche indiretto, e a titolo gratuito, lo svolgimento di attività di tipo volontaristico nell'ambito della Protezione Civile (previsione, prevenzione, soccorso, superamento dell'emergenza); svolge, in forma indipendente e autonoma, le proprie attività in aderenza ai propri principi, è ausiliaria delle Autorità pubbliche nelle attività di Protezione Civile ed è sottoposta solo alle leggi dello Stato e alle norme che la riguardano.

L'Associazione, inoltre, ha per scopo di svolgere attività in ambito locale, provinciale, regionale e nazionale.

Scopi e finalità sono perseguiti in collaborazione e nel rispetto delle specifiche leggi e direttive emanate dalle Autorità pubbliche nazionali, regionali, provinciali e comunali in materia di Protezione Civile,

Art. 2 - Impegni dell'associazione

L'Associazione si impegna a fornire con continuità la più ampia collaborazione all'Amministrazione Comunale mettendo a disposizione mezzi, attrezzature, persone volontarie, inserite in un apposito elenco soggetto ad eventuali modifiche ed integrazioni, disponibili e coordinate dal punto di vista tecnico operativo, in grado di attuare attività di Protezione Civile.

La collaborazione sarà offerta nel rispetto della normativa vigente e degli obiettivi e disposizioni emanate dal Comune e dalle Autorità di Protezione Civile, senza che in alcun modo l'attività dell'Associazione possa configurarsi come sostitutiva di quella del personale dell'Amministrazione Comunale, né che con i volontari si stabilisca alcun rapporto di dipendenza con il Comune.

Art. 3 - Ambiti dell'attività

L'Associazione fornirà le prestazioni volontarie dei propri aderenti in occasione di particolari eventi di cui all'art.1.

L'Associazione, inoltre, collaborerà con l'Amministrazione Comunale per: promuovere corsi di formazione, presso enti pubblici e privati, per l'addestramento di tutte le persone che intendano svolgere attività di Protezione Civile, studiare e predisporre opportuni piani operativi e procedure d'intervento e reperibilità in accordo con le disposizioni nazionali, regionali, provinciali e comunali che disciplinano il servizio di Protezione Civile, promuovere l'aggiornamento tecnico-legislativo e culturale connesso al ruolo di Volontario di Protezione Civile, promuovere la partecipazione dei giovani alle attività e diffondere, anche in ambiente scolastico e in collaborazione con le autorità scolastiche, i principi e le finalità di Protezione Civile, promuovere l'aggregazione e la cooperazione tra le Associazioni similari dei Comuni limitrofi aventi finalità analoghe.

Art. 4 - Procedure di svolgimento dell'attività

Per gli interventi di cui agli artt. 1 e 3 i Volontari dell'Associazione si attiveranno secondo quanto previsto dai piani comunali di emergenza e, se richiesto, si metteranno a disposizione del Sindaco, o dell'Assessore delegato alla Protezione Civile, o di un Funzionario comunale designato dal

Sindaco. Le modalità di svolgimento delle attività, salvo quanto previsto nei casi di emergenza, devono essere preventivamente concordate con l'Amministrazione Comunale.

In tutti i casi di intervento dell'Associazione il coordinamento e la gestione delle operazioni saranno sempre a carico del Sindaco, quale Autorità comunale di Protezione Civile, o dell'Assessore delegato alla Protezione Civile, o del Funzionario Comunale, soggetti questi indicati quali referenti del Sindaco stesso.

In caso di emergenza l'intervento dell'Associazione potrà essere richiesto, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, dalle Forze dell'Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Polizia Municipale, ecc.) o dalle Autorità Provinciali, Regionali e Nazionali di Protezione Civile. In questo caso sarà compito dell'Associazione relazionare l'Amministrazione Comunale, successivamente all'emergenza, l'intervento da essa svolto.

L'Associazione dovrà ottemperare, oltre alle norme di legge, a tutte le disposizioni che l'Amministrazione Comunale riterrà di emanare, impegnandosi a farle rispettare ai propri aderenti.

Per quanto riguarda gli interventi in situazioni di emergenza, l'Associazione si impegna a fornire reperibilità 24 ore su 24 e la disponibilità all'attivazione entro circa 1/2 ora dalla chiamata di emergenza o dalla proclamazione dello stato di allarme. L'Amministrazione Comunale si riserva, tramite i propri uffici, di verificare l'andamento quantitativo e qualitativo dell'attività.

Art. 5 - Oneri del Comune

Il Comune di Porto Azzurro può concedere nei limiti delle proprie disponibilità, l'uso di mezzi ed attrezzature da utilizzare con l'impiego di

proprio personale, per i servizi svolti dai volontari nelle attività previste dalla presente Convenzione.

Art. 6 - Oneri e responsabilità

I. Nessun onere o responsabilità potrà derivare all'Amministrazione Comunale dall'attività dei soggetti facenti parte dell'Associazione, sia in relazione ad inconvenienti tecnici e danni a terzi, nelle ore di attività, che in relazione ai rapporti tra i soggetti e l'Associazione in ordine ad eventuali obblighi previdenziali, assicurativi, etc. ...

2. L'Associazione garantisce che le attrezzature e i mezzi di proprietà comunale in uso dalla stessa verranno mantenuti in buono stato. Eventuali danni occorsi per incuria agli stessi saranno ritenuti ad esclusivo carico dell'Associazione stessa.

Art. 7 - Rapporti finanziari

1. Il Comune corrisponderà alla "Associazione" un contributo di €. 10.000,00 per lo svolgimento delle attività sopraindicate nei limiti dello stanziamento previsto in Bilancio per tale finalità. Tale contributo sarà erogato in rate semestrali, previa presentazione di apposita relazione delle attività svolte.
2. Il contributo deve ritenersi comprensivo degli oneri relativi alla copertura assicurativa dei volontari, delle spese di funzionamento sostenute dall'Associazione, nonché delle spese sostenute dai volontari per lo svolgimento del servizio.
3. Il contributo non è soggetto ad IVA in quanto, trattasi di operazioni effettuate da Organizzazione di volontariato, costituita per fini di solidarietà

4. L'Associazione non ha scopi commerciali e dichiara di volersi avvalere delle predette agevolazioni
5. La liquidazione del contributo, così come previsto al comma 1, avverrà mediante provvedimento del Responsabile del Settore Tecnico.

Art. 8 - Durata

1. La presente convenzione ha durata fino al 31.12.2022, con possibilità di rinnovo per un ulteriore anno a mezzo lettera raccomandata A\R da inviarsi alla controparte almeno 2 mesi prima della scadenza.
2. In caso di modifiche rilevanti ai patti e condizioni della presente, il rinnovo avverrà tramite stipulazione di nuova convenzione.

Art. 9 - Risoluzione del rapporto

1. È attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di almeno 2 mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.
2. All'atto di definitiva cessazione della convenzione tutte le attrezzature ed il materiale eventualmente acquistato dall'Amministrazione Comunale, per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione di volontariato, tornerà nella piena disponibilità dello stesso Comune.

Art. 10 - Registrazione della convenzione

1. La presente Convenzione è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro in virtù di disposizioni di Legge in materia. (Art. 8 L. n. 266/1991).

Per L' Associazione

Per il Comune

La sottoscritta, in qualità di Segretario Comunale, riceve in data odierna il presente atto che viene trascritto al n. ...del repertorio generale dei contratti.

Attesta che le firme su riportate sono state apposte in sua presenza.

Porto Azzurro,

Il Segretario Comunale



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2022 / 974
AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA'
DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO -
APPROVAZIONE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 09/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
MAURIZIO PAPI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Allegato alla proposta n. 974/2022

Oggetto: **CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA'
DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO -
APPROVAZIONE**

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Si precisa che la spesa complessiva prevista nella proposta (euro 10.000, annue) è riferita alla globalità dei servizi indicati in premessa della stessa proposta, nonché nella bozza di convenzione allegata

Porto Azzurro, 10/08/2022

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(VILMANO MAZZEI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L. gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 41 del 10/08/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 01/09/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 01/09/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 41 del 10/08/2022

AREA TECNICA LL.PP./TUTELA AMBIENTALE/DEMANIO

Oggetto: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI PORTO AZZURRO - APPROVAZIONE.

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 01/09/2022 al 16/09/2022, e che sarà esecutivo in data 12/09/2022.

Porto Azzurro, 12/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ALESSANDRA PACINOTTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 42 del 10/08/2022

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "IDEA COMUNE" PER LA DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE O REGISTRAZIONE AUDIO VIDEO DELLE SEDUTE DA TRASMETTERE SUL SITO WEB DEL COMUNE

L'anno **duemilaventidue** addì **dieci** del mese di **agosto** alle ore **21:50** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Presente
AGARINI ALESSIO	Presente
TOVOLI MARCELLO	Assente
MATACERA MARCO	Presente
CINGANELLI LUCA	Presente
CIGNONI GIOVANNI	Assente
GALLETTI DANIELA	Presente
GUELFI GISELLA	Presente
ROCCO GUERRINO	Presente
TONIETTI ENRICO	Presente
SOLFORETTI ANDREA	Presente
PINOTTI DANIELE ALESSANDRO	Assente
SIMONI MICHELA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE a scavalco, Dr.ssa ANTONELLA ROSSI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Dr MAURIZIO PAPI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. **9** Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Consigliere Tonietti procede alla illustrazione della Mozione del Gruppo Consiliare “Idea Comune” per la diretta streaming delle sedute di Consiglio di cui all’oggetto.

Lo stesso continua dicendo che questa Amministrazione è sempre stata refrattaria ma che è della convinzione della necessità di avvicinare la gente ai lavori consiliari nel perseguimento del principio della trasparenza Amministrativa. Conclude dicendo : “Se la montagna non va da Maometto è Maometto che va alla montagna. Noi non facciamo niente per farla venire. Portiamo il Consiglio Comunale nella casa della gente”.

Il Sindaco risponde dicendo che la gente non viene perché non è interessata ai Consigli e quanto proposto dalla minoranza consente una possibile strumentalizzazione delle espressioni usate in sede consiliare e commenti con possibilità di “mettere in bocca ai consiglieri cose non pensate”.

Il Consiglio con n. 7 voti contrari e n. 3 favorevoli (Tonietti, Solforetti e Simoni) espressi nelle forme di legge **Delibera il non accoglimento** della proposta/mozione avanzata dal gruppo “Idea Comune” di cui all’oggetto.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr MAURIZIO PAPI

Dr.ssa ANTONELLA ROSSI

ALLEGATO
CC 42/2022

AL SINDACO
AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Diretta streaming delle sedute del Consiglio Comunale o registrazione audiovideo delle sedute da trasmettere sul sito web del Comune di Porto Azzurro

MOZIONE

I Sottoscritti Enrico Tonietti, Michela Simoni, Andrea Solforetti, Daniele Pinotti, consiglieri eletti con la lista Idea Comune,
premessi che:

1. **LE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO PUBBLICHE**
Al pubblico è consentito di assistere liberamente alle sedute consiliari salvo i casi previsti dal regolamento;
2. **PARTECIPARE È UN DIRITTO**
L'Amministrazione Comunale dovrebbe avere l'interesse a garantire ai cittadini la massima partecipazione dei cittadini alle sedute del Consiglio Comunale.
Età, stato di salute, impegni familiari, motivi di studio e lavoro non dovrebbero essere cause ostative alla libera presenza dei cittadini ai lavori del Consiglio Comunale; la trasparenza dell'attività amministrativa deve essere favorita quanto più possibile;
3. **ESISTONO DIVERSE MODALITÀ SEMPLICI E PRIVE DI COSTI**
Da diversi anni ormai e come ampiamente dimostrato anche nella recente campagna elettorale, durante la quale la stessa lista civica "La Vela" ha prodotto numerosi video a sostegno delle candidature del sindaco e degli attuali consiglieri, la realizzazione di contenuti audiovisivi è alla portata di tutti ed è assolutamente priva di costi.
4. **INNOVAZIONE È SEMPRE STATA UNA DELLE PAROLE D'ORDINE DI OGNI PROGRAMMA ELETTORALE**
Nella speranza che alle parole seguano fatti concreti.

PROPOSTA

DIRETTA STREAMING

Adottare le iniziative necessarie affinché le sedute del Consiglio comunale possano essere trasmesse in diretta streaming su sito web del Comune.

In subordine

REGISTRAZIONE E TRASMISSIONE ON DEMAND

Adottare le iniziative necessarie affinché le sedute del Consiglio comunale possano essere trasmesse in modalità on demand su sito web del Comune.



Enrico Tonietti
Michela Simoni
Andrea Solforetti
Daniele Pinotti



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Giunta Comunale N. 42 del 10/08/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 01/09/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 e la contestuale comunicazione ai Capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267.

Porto Azzurro li, 01/09/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE
ALESSANDRA PACINOTTI
Ufficio Segreteria
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 42 del 10/08/2022

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: MOZIONE DEL GRUPPO CONSILIARE "IDEA COMUNE" PER LA DIRETTA STREAMING DELLE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE O REGISTRAZIONE AUDIO VIDEO DELLE SEDUTE DA TRASMETTERE SUL SITO WEB DEL COMUNE.

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 01/09/2022 al 16/09/2022, e che sarà esecutivo in data 12/09/2022.

Porto Azzurro, 12/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ALESSANDRA PACINOTTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 43 del 30/08/2022

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **agosto** alle ore **21:50** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Presente
AGARINI ALESSIO	Presente
TOVOLI MARCELLO	Presente
MATACERA MARCO ELVIO	Presente
CINGANELLI LUCA	Presente
CIGNONI GIOVANNI	Presente
GALLETTI DANIELA	Presente
GUELFIS GISELLA	Assente
ROCCO GUERRINO	Presente
TONIETTI ENRICO	Assente
SOLFORETTI ANDREA	Presente
PINOTTI DANIELE ALESSANDRO	Assente
SIMONI MICHELA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE a scavalco, Dr.ssa ANTONELLA ROSSI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Dr MAURIZIO PAPI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Sindaco illustra il punto all'ordine del giorno proponendo il nominativo del Consigliere Alessio Agarini a rivestire il ruolo di Presidente del Consiglio.

Vengono nominati scrutatori i Consiglieri: Solforetti, Matacera e Cinganelli.

Si procede alla votazione per scrutinio segreto che dà il seguente risultato:

Alessio Agarini: n. 8 voti favorevoli e n. 2 schede bianche,

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con Delibera di C.C. n. 31 del 11.04.2018, legalmente esecutiva, avente ad oggetto: “Statuto Comunale. Parziale modifica”, è stato modificato il testo dello Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 69 del 30.09.2014, come parzialmente integrato con delibera consiliare n. 93 del 28.11.2014, limitatamente agli artt. N. 20, 21, 24 e 26;

VISTO l'art. 39 del D.Lgs. n. 267/2000, che testualmente recita:

*“...**Presidenza dei consigli comunali e provinciali***

1. I consigli provinciali e i consigli comunali dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti sono presieduti da un presidente eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio. Al presidente del consiglio sono attribuiti, tra gli altri, i poteri di convocazione e direzione dei lavori e delle attività del consiglio. Quando lo statuto non dispone diversamente, le funzioni vicarie di presidente del consiglio sono esercitate dal consigliere anziano individuato secondo le modalità di cui all'articolo 40. Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

3. Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti il consiglio è presieduto dal sindaco che provvede anche alla convocazione del consiglio salvo differente previsione statutaria.

4. Il presidente del consiglio comunale o provinciale assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio.

5. In caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.”;

VISTO l'art. 24 “Presidenza delle sedute consiliari” del vigente Statuto comunale”, che testualmente recita:

“È istituita la figura del Presidente del Consiglio Comunale. Il Presidente è eletto tra i Consiglieri in carica, con esclusione dell'elettorato passivo del Sindaco, nella prima seduta del Consiglio. In sede di prima applicazione della norma, la elezione avviene successivamente alla intervenuta esecutività dello Statuto e del Regolamento Comunale disciplinante il funzionamento del Consiglio Comunale. All'adempimento di cui al comma precedente il Consiglio procede in seduta pubblica e a scrutinio segreto. In caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, lo stesso viene sostituito dal Consigliere anziano, intendendosi come tale il Consigliere che ha ottenuto la maggiore cifra individuale, con esclusione del Sindaco e dei candidati alla carica di Sindaco. In caso di assenza del Consigliere anziano, la Presidenza è assunta dal Consigliere che nella graduatoria di anzianità come prima determinata occupa il posto immediatamente successivo. Spetta, altresì, al Consigliere anziano la Presidenza del Consiglio in caso di impedimento permanente, dimissioni e revoca del Presidente fino alla elezione del nuovo Presidente. La prima seduta del Consiglio Comunale è convocata e presieduta dal Sindaco fino alla elezione del Presidente del Consiglio.

Le funzioni del Presidente sono:

- a) la convocazione e la presidenza delle adunanze consiliari, nonché la direzione dei lavori e delle attività del Consiglio;*
- b) la rappresentanza del Consiglio;*
- c) la predisposizione e la diramazione dell'ordine del giorno;*
- d) la proclamazione della volontà consiliare;*
- e) la presidenza della Conferenza dei Capigruppo Consiliari;*
- f) la sottoscrizione, insieme al Segretario generale delle deliberazioni consiliari;*
- g) assicura il mantenimento del dovuto coordinamento con il Sindaco;*
- h) ~~Chi presiede l'adunanza del Consiglio~~ è investito di potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza delle leggi e dei regolamenti e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni.*
- i) Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza.*
- l) Può nelle sedute pubbliche, dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare anche che venga espulso chiunque sia causa di disordine.*

- m) *Convoca il Consiglio in un termine non superiore a 20 giorni quando ne faccia richiesta il Sindaco o un quinto dei consiglieri inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;*
- n) *esercita tutte le altre funzioni allo stesso affidate dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento del Consiglio Comunale.*

VISTO il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e, in particolare, l'art. 4 bis, contenente disposizioni in materia di "Presidenza delle sedute consiliari" esecutivo ai sensi di Legge;

VISTO l'art. 5 del D.M. 4 aprile 2000, n. 119 e successive integrazioni e modificazioni, che testualmente recita:

- "1. Ai presidenti dei consigli dei comuni con popolazione fino ai 1.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 5% di quella prevista per il sindaco.*
- 2. Ai presidenti dei consigli di comuni con popolazione superiore a 1.000 e fino a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari al 10 % di quella prevista per il Sindaco.*
- 3. Ai presidenti dei consigli di comuni superiori a 15.000 abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione pari a quella degli assessori di comuni della stessa classe demografica".*"

RITENUTO di procedere alla nomina del Presidente del Consiglio Comunale;

DISTRIBUITE le schede e proceduto alla votazione per scrutinio segreto;

VISTO il seguente risultato:

Alessio Agarini: n. 8 voti favorevoli e n. 2 schede bianche

VISTI i pareri di competenza del Responsabile Area Amministrativa e del Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità contabile, riportato in calce al presente atto;

Con la votazione di cui alle premesse;

DELIBERA

DI NOMINARE Presidente del Consiglio Comunale il Consigliere Comunale il Sig Alessio AGARINI;

DI IDENTIFICARE quale Responsabile del procedimento relativo al presente atto il Responsabile dell'Area Amministrativa dando mandato di provvedere ad assumere tutti gli adempimenti consequenziali;

Viene proclamato Presidente del Consiglio il Consigliere Alessio Agarini il quale inizia ad espletare immediatamente la sua funzione.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO

Dr MAURIZIO PAPI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa ANTONELLA ROSSI



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2022 / 1089
SEGRETERIA

OGGETTO: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 30/08/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIRO SATTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 1089/2022

Oggetto: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Si attesta, altresì, ai fini del controllo contabile di cui all'art. 147 – bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 suddetto, la relativa copertura finanziaria.

Porto Azzurro, 30/08/2022

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(VILMANO MAZZEI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 43 del 30/08/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 12/09/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 12/09/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Certificato di Esecutività

Delibera N. 43 del 30/08/2022

AREA AMMINISTRATIVA

Oggetto: NOMINA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

Si attesta che il presente atto sarà pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, dal 12/09/2022 al 27/09/2022, e che sarà esecutivo in data 23/09/2022.

Porto Azzurro, 23/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

ALESSANDRA PACINOTTI
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 44 del 30/08/2022

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE. NOMINA SCRUTATORI

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **agosto** alle ore **21:50** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Presente
AGARINI ALESSIO	Presente
TOVOLI MARCELLO	Presente
MATACERA MARCO ELVIO	Presente
CINGANELLI LUCA	Presente
CIGNONI GIOVANNI	Presente
GALLETTI DANIELA	Presente
GUELFIS GISELLA	Assente
ROCCO GUERRINO	Presente
TONIETTI ENRICO	Assente
SOLFORETTI ANDREA	Presente
PINOTTI DANIELE ALESSANDRO	Assente
SIMONI MICHELA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE a scavalco, Dr.ssa ANTONELLA ROSSI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. Alessio Agarini, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Illustra il punto all'ordine del giorno il neo Presidente del Consiglio Sig. Alessio Agarini.

Procede alla lettura dei soli oggetti dei verbali contraddistinti rispettivamente dal n. 39 e 40 del 10/08/2022 .

Data lettura degli oggetti degli stessi, propone di sottoporre a votazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L ;

VISTO il parere favorevole di competenza del Responsabile dell'Area Amministrativa in ordine alla regolarità tecnica;

CON voti favorevoli unanimi legalmente espressi,

DELIBERA

DI APPROVARE i verbali contraddistinti rispettivamente dal n. 39 e 40 del 10/08/2022 .

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

GEOM. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa ANTONELLA ROSSI



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 45 del 30/08/2022

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: COMUNICAZIONI DEL SINDACO

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di agosto alle ore 21:50 nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Presente
AGARINI ALESSIO	Presente
TOVOLI MARCELLO	Presente
MATACERA MARCO ELVIO	Presente
CINGANELLI LUCA	Presente
CIGNONI GIOVANNI	Presente
GALLETTI DANIELA	Presente
GUELFIS GISELLA	Assente
ROCCO GUERRINO	Presente
TONIETTI ENRICO	Assente
SOLFORETTI ANDREA	Presente
PINOTTI DANIELE ALESSANDRO	Assente
SIMONI MICHELA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE a scavalco, Dr. ANTONELLA ROSSI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. Alessio Agarini, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Cede la parola al Sindaco il quale dichiara di non avere comunicazioni da fare.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

GEOM. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. ANTONELLA ROSSI



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 46 del 30/08/2022

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE E DEI CORRISPETTIVI PER LE FUNZIONI DEI SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE.

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **agosto** alle ore **21:50** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Presente
AGARINI ALESSIO	Presente
TOVOLI MARCELLO	Presente
MATACERA MARCO ELVIO	Presente
CINGANELLI LUCA	Presente
CIGNONI GIOVANNI	Presente
GALLETTI DANIELA	Presente
GUELFIS GISELLA	Assente
ROCCO GUERRINO	Presente
TONIETTI ENRICO	Assente
SOLFORETTI ANDREA	Presente
PINOTTI DANIELE ALESSANDRO	Assente
SIMONI MICHELA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE a scavalco, Dr.ssa ANTONELLA ROSSI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Il Presidente del Consiglio cede la parola al Responsabile del Servizio Area finanziaria, Dr. Vilmano Mazzei, per l'illustrazione del punto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- **CHE** per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma primo e settimo, del D. Lgs. 22.12.1981, n. 786, convertito dalla Legge 26.02.1982, n. 51, per i servizi pubblici a domanda individuale le Province, i Comuni ed i loro consorzi e le Comunità Montane sono tenuti a richiedere la contribuzione degli utenti, anche a carattere non generalizzato, con eccezione dei servizi gratuiti per legge, di quelli finalizzati all'inserimento sociale di portatori di handicap nonché di quelli per i quali è prevista la corresponsione di tasse, diritti o prezzi amministrativi ed i servizi di trasporto pubblico;
- **CHE** con successive disposizioni la corresponsione dei corrispettivi suddetti è stata dettagliatamente disciplinata;
- **CHE** con D.M. 31.12.1983 venne provveduto all'individuazione dei servizi a domanda individuale;
- **CHE** la copertura del costo complessivo di gestione dei servizi suddetti con proventi tariffari e con contributi finalizzati deve essere effettuata in misura non inferiore al 36%;

RILEVATO che, per effetto di quanto dispone il primo comma dell'art. 45 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504, a decorrere dal 1 gennaio 1994 sono sottoposti all'obbligo del tasso di copertura del costo dei servizi esclusivamente gli Enti Locali che, in base ai parametri stabiliti dal D.M. 30.09.1993 e successive modificazioni, si trovano in situazioni strutturalmente deficitarie;

CONSIDERATO che per questo Ente, dai parametri rilevati dall'ultimo consuntivo approvato, risulta che non ricorrono le condizioni che determinano la situazione strutturalmente deficitaria;

VISTO l'art. 172, primo comma, lettera e), del D. Lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce che al Bilancio di Previsione sono allegare, fra le altre, le deliberazioni con le quali sono determinate per l'esercizio successivo le tariffe per i servizi a domanda individuale ed i tassi di copertura del costo di gestione dei servizi stessi;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2022 con il quale è stata disposta la proroga del termine di approvazione del Bilancio di Previsione 2022 – 2024 al 31 agosto 2022;

VISTA la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022);

VISTO il Regolamento per la disciplina del servizio Mensa scolastica approvato con atto del Consiglio Comunale n. 129 del 12.12.2001 e successivamente modificato con atti del Consiglio Comunale n. 84 del 17/11/2003, n. 106 del 29.11.2004, n. 108 del 24/10/2007 e n. 84 del 30.11.2011;

VISTO il Regolamento comunale per lo svolgimento del servizio trasporto scolastico approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 110 del 7.11.2005 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento per l'uso del teatrino di proprietà della Prepositura di San Giacomo Apostolo Maggiore – Diocesi di Massa Marittima, acquisito nella disponibilità comunale, approvato con atto del Consiglio Comunale n. 4 del 29/01/2015;

VISTI gli atti della Giunta Comunale n. 22 del 25/03/2022 e n. 42 del 03/05/2002 aventi per oggetto l'esternalizzazione del servizio mensa per la Scuola Primaria e Secondaria di I° grado e per la Scuola dell'Infanzia, con i quali venivano confermate le tariffe relative al servizio mensa;

VISTO altresì l'atto deliberativo del Consiglio Comunale n. 23 del 26.04.2021 con il quale veniva approvato l'affidamento della gestione e della manutenzione e lo schema di Convenzione del Campo sportivo Comunale con la Associazione Sportiva U.S. Porto Azzurro, successivamente integrata con deliberazione n. 92 del 20.12.2021;

PRESO ATTO che la relativa convenzione veniva sottoscritta fra le parti in data 19/01/2022 con atto Rep 16/2022 ;

VISTO l'atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 19 del 26/04/2021 con il quale sono state approvate tutte le tariffe ed i corrispettivi per le funzioni dei servizi a domanda individuale per l'anno 2021;

RITENUTO di confermare anche per l'anno 2022 tutte le tariffe ed i corrispettivi come sopra determinati;

VISTE le proposte avanzate dagli Uffici dell'Ente, preposti all'organizzazione ed erogazione dei servizi soggetti a contribuzione, d'intesa, per gli aspetti finanziari, con il Responsabile del Servizio di Ragioneria;

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il D. Lgs. n. 267/2000 T.U.E.L ;

VISTI i pareri di competenza del Responsabile Area Amministrativa, del Responsabile Area Tecnica LL.PP./tutela ambientale/demanio, Responsabile di Vigilanza e dell'Area tecnica Edilizia privata/urbanistica in ordine alla regolarità tecnica, riportati in calce al presente atto;

VISTO il parere favorevole del Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportato in calce al presente atto,

Con numero 8 voti favorevoli e n. 2 contrari (Simoni e Solforetti) espressi nelle forme di legge

DELIBERA

DI CONFERMARE per l'anno 2022 le tariffe dei servizi a domanda individuale erogati da questo Ente come segue:

a Mensa Scuola Materna e Media € 5,00 a pasto
b Mensa Scuola Elementare € 6,00 a pasto - dando atto che il corrispettivo del servizio è a totale carico dei richiedenti e non comporta alcuna spesa per l'Ente.

c Illuminazione votiva:

- Spesa allaccio loculi € 10,00
- Spesa allaccio cappelle € 35,00
- Canone annuo loculi € 10,00
- Canone annuo cappelle € 35,00

d Tariffa oraria per utilizzo del Centro Polisportivo "L. Russo":

per Associazioni non aventi sede legale a Porto Azzurro

- Canone orario €. 27,00

per Associazioni aventi sede legale a Porto Azzurro

- Canone orario €. 16,00

Trasporto Scolastico Scuole Materna, Elementare e Media:

€. 38,00 mensili;

e Trasporto Scolastico Scuola Materna paritaria (limitatamente al percorso dalla sede dell'Istituto San Vincenzo alla sede scolastica sita in Loc. Poggetto):

€. 20,00 mensili

f le tariffe (iva compresa) da applicare per i parcheggi a pagamento ubicati in:

		dal	al
Piazza Eroi della Resistenza	periodo di riferimento	01-mag	30-set
	tariffa oraria iva compresa	dalle ore	alle ore
		08,00	24,00
	prima ora		€. 0,50
	ore successive		€. 2,00
	Parcheggio gratuito dalle ore 00,01 alle ore 07,59		

		dal	al
Piazza De Santis	periodo di riferimento	01-mag	30-set
	tariffa oraria iva compresa	dalle ore	alle ore
		08,00	17.59
	prima ora		€. 0,50
	ore successive		€. 1,00
		18.00	02,00 del giorno successivo
	prima ora		€. 0,50
	ore successive		€. 2,00
Parcheggio gratuito dalle ore 02,01 alle ore 07,59			

		dal	Al
Loc. Bocchetto	periodo di riferimento	01-mag	30-set
	tariffa oraria iva compresa	dalle ore	alle ore
		18,00	24,00
	prima ora		€. 0,50
	ore successive		€. 2,00
	Parcheggio gratuito dalle ore 00,01 alle ore 17,59		

Piazza Don Renato Cignoni Esclusi i posti riservati ai fruitori del supermercato	tariffa oraria iva compresa		€ 1,00 Esclusi i posti riservati ai fruitori del supermercato
----------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------	--	------------------------------------------------------------------------

DI CONFERMARE nel seguente modo parte del tariffario relativo alla gestione pontili e campi boe (tariffa canone diritti ormeggio residenti e non residenti assegnatari previo bando e su richiesta non residenti extra graduatoria):

	Tipo servizio	Euro
1	Ormeggio pontili residenti	1,20 al cm
2	Ormeggio boe residenti con imbarcazioni fino a mt. 5,50 di lunghezza massima	350,00 a boa
3	Ormeggio boe residenti con imbarcazioni oltre mt. 5,50 di lunghezza massimo	620,00 a boa
4	Ormeggio boe non residenti	750,00 a boa
5	Ormeggio boe attività con imbarcazioni fino a mt. 5,50 di lunghezza massima	386,00 a boa
6	Ormeggio boe attività con imbarcazioni oltre mt. 5,50 di lunghezza massima	640,00 a boa
7	Ormeggio attività diving e locazione/noleggio al pontile o banchine	3,66 al cm
8	Ormeggio trasporto passeggeri al pontile o banchina (attività di escursione; taxi etc)	2,44 al cm
9	Ormeggio imbarcazioni per altre attività legate alla navigazione al pontile o banchina compreso attività svolta da pescatori	1,22 al cm
10	Ormeggi boa giornaliera al transito: giugno e settembre	15,00 al giorno
11	Ormeggi boa giornaliera al transito: luglio e agosto	25,00 al giorno
12	Ormeggi boa giornaliera al transito: aprile, maggio e ottobre	10,00 al giorno
13	Ormeggi boa al transito da novembre a marzo	20,00 al mese

DI DARE ATTO che le tariffe sono comprensive dell'IVA calcolata con l'aliquota del 22%;

DI CONFERMARE ai sensi dell'art. 15 del vigente Regolamento per l'assegnazione dei posti barca, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 113 del 26/12/2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 85 del 29/10/2015 e n. 74 del 30/11/2018, l'applicazione di una riduzione della tariffa nella misura del 75% dei pescatori professionisti ormeggiati ai pontili interni all'approdo turistico, come sotto meglio specificato:

	Tipo servizio	Tariffa base	Tariffa ridotta al 25% (solo pescatori)
9	Ormeggio imbarcazioni per altre attività legate alla navigazione al pontile o banchina compreso attività svolta da pescatori	€ 1,22 al cm	€ 0,31 al cm

A detto fine i richiedenti assegnatari, devono presentare apposita domanda con allegata certificazione dei redditi derivanti dall'esercizio dell'attività della pesca o dichiarazione sostitutiva.

DI CONFERMARE altresì le sottospecificate riduzioni tariffarie:

	Tipo servizio	Tariffa base	Tariffa ridotta al 50%
7	Ormeaggio attività diving e locazione/noleggio al pontile o banchine	€ 3,66 al cm	€ 1,83 al cm
8	Ormeaggio trasporto passeggeri al pontile o banchina (attività di escursione; taxi etc)	2,44 al cm	€ 1,22 al cm

Le predette riduzioni sono riconosciute ai soli soggetti/impresе che lasciano libero il posto assegnato nel periodo compreso tra il 1° ottobre dell'anno "n" fino al 31 marzo dell'anno "n+1".

Le riduzioni di cui ai punti 7 (ormeaggio attività diving e locazione/noleggio al pontile o banchine) e 8 (Ormeaggio trasporto passeggeri al pontile o banchina – attività di escursione, taxi etc.) sono concesse a condizione che annualmente i soggetti interessati comunichino per scritto la data di avvenuta sospensione dell'occupazione e la seguente ripresa dell'occupazione stessa, al fine di consentire il predetto controllo.

Nel caso di occupazione oltre i termini stabiliti per la riduzione, si procederà al ricalcolo della tariffa dovuta, applicando la tariffa di € 3,66 euro al cm e di € 2,44 al cm. per tutto l'anno solare.

E', altresì, concessa una riduzione delle tariffe nella misura del 30% per le imbarcazioni ormeeggiate a banchina che, nel periodo estivo, causa il notevole afflusso di imbarcazioni presenti, subiscono un disagio nelle operazioni di ormeaggio e vengono spostate in cima alla diga foranea.

ALTRE DISPOSIZIONI:

- 1 a) Posti auto concessi ai residenti in zona centrale: € 210,00 (**Codice 30202710/1**);
b) Posti auto concessi ai residenti in zona periferica: € 140,00 (**Codice 30202710/1**);
- 2 Adeguamento canoni relativi agli immobili di proprietà comunale sulla base di quanto disposto ai sensi della L.R. 96/1996 art. 28 (**Codice 30202540/1**);
- 3 Conferma tariffa mensile a € 200,00 mensili (utenze escluse) del canone per l'utilizzo dei locali ubicati all'interno della tribuna campo sportivo (**Codice 30202540/2**);
- 4 Quantificazione in € 50,00 dei diritti di sopralluogo effettuati su richiesta del cittadino a cura del personale dell'Ufficio Tecnico o dell'Area Polizia Municipale (**Codice 30101660/1**);
- 5 Quantificazione in € 10,00 a pratica per i diritti di visura degli atti dell'Ufficio Tecnico.
Se la ricerca avviene presso l'archivio comunale, l'ammontare del diritto sale a € 20,00 a pratica (**Codice 30101700/1**);
- 6 Utilizzo beni comunali (**Codice 30202540/2**):
 - a Cessione in uso del palco per pubbliche manifestazioni € 150,00
– nel caso di patrocinio dell'Ente la somma non è dovuta.
 - b Utilizzo dell'atrio comunale per mostre ed iniziative analoghe € 50,00 forfettarie
 - c Utilizzo della Sala Consiliare € 100,00 giornalieri
- 7 Utilizzo teatrino Comunale
 - per convegni, conferenze, premiazioni € 100,00 giornalieri
 - per spettacoli teatrali e simili € 200,00 giornalieri

DI CONFERMARE le previsioni regolamentari per l'accesso alle riduzioni del costo del servizio di mensa scolastica nel seguente modo:

- Per i nuclei familiari, a cui appartiene il bambino dalla cui certificazione ISEE risulti un reddito di € 6.000,00 (seimila/00), il costo del buono pasto sarà ridotto del 50%.

Resta nella facoltà della Giunta Comunale disporre, per tali categorie di utenti e valutate le situazioni particolari del nucleo familiare, la esenzione dal pagamento, previa istruttoria eseguita dal Responsabile del servizio;

- Certificazione ISEE da €. 6.001,00 (seimilauno/00) ad €. 8000,00 (ottomila/00) , il costo del buono pasto sarà ridotto del 30%.
- Oltre €. 8.000,00 (Ottomila/00), nessun beneficio.

DI CONFERMARE altresì che le predette riduzioni valgono anche per il servizio scuolabus (trasporto scolastico), e che pertanto valgono le seguenti previsioni:

- Per i nuclei familiari, a cui appartiene il bambino dalla cui certificazione ISEE risulti un reddito di €. 6.000,00 (seimila/00), il costo mensile sarà ridotto del 50%.
Resta nella facoltà della Giunta Comunale disporre, per tali categorie di utenti e valutate le situazioni particolari del nucleo familiare, la esenzione dal pagamento, previa istruttoria eseguita dal Responsabile del servizio;
- Certificazione ISEE da €. 6.001,00 (seimilauno/00) ad €. 8000,00 (ottomila/00) , il costo mensile sarà ridotto del 30%.
- Oltre €. 8.000,00 (Ottomila/00), nessun beneficio.

DI ALLEGARE al presente atto la tabella dei tassi di copertura dei servizi a domanda individuale, dando atto della quantificazione del tasso di copertura del costo complessivo dei servizi nelle misure in essa specificate;

DI ALLEGARE copia della presente deliberazione al Bilancio di Previsione dell'esercizio 2022, in conformità a quanto dispone l'articolo 172 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali (T.U.E.L) approvato con il decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

GEOM. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr. ANTONELLA ROSSI



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 47 del 30/08/2022

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE I.M.U. 2022 AI SENSI DELLA LEGGE N. 160/2019 - CONFERMA 2021

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **agosto** alle ore **21:50** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Presente
AGARINI ALESSIO	Presente
TOVOLI MARCELLO	Presente
MATACERA MARCO ELVIO	Presente
CINGANELLI LUCA	Presente
CIGNONI GIOVANNI	Presente
GALLETTI DANIELA	Presente
GUELFIS GISELLA	Assente
ROCCO GUERRINO	Presente
TONIETTI ENRICO	Assente
SOLFORETTI ANDREA	Presente
PINOTTI DANIELE ALESSANDRO	Assente
SIMONI MICHELA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE a scavalco, Dr.ssa ANTONELLA ROSSI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Illustra il punto all'ordine del giorno il Dr. Vilmano Mazzei.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020) il quale reca la disciplina della nuova IMU e testualmente recita: «A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) e' disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.»;

RICHIAMATA la disciplina inerente la suddetta imposta, contenuta nei commi da 739 a 783 del succitato art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

PRESO ATTO che il comma 740 dell'art. 1 della L. 160/2019, dispone che il possesso dell'abitazione principale e assimilata, così come definito alle lettere b) e c) del comma 741 non costituisce presupposto dell'imposta, ad eccezione del possesso delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che dall'imposta si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

VISTI in particolare i commi da 748 a 757 dell'art. 1 della citata legge 27 dicembre 2019, n. 160 che prevedono che il Comune possa deliberare la misura delle aliquote applicabili alle varie categorie di immobili tra un massimo ed un minimo individuati dalla legge, qui di seguito testualmente riportati:

- «748. L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze e' pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, puo' aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento.
- 749. Dall'imposta dovuta per l'unita' immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonche' per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unita' immobiliare e' adibita ad abitazione principale da piu' soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalita' degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
- 750. L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e' pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento.
- 751. Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finche' permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU.
- 752. L'aliquota di base per i terreni agricoli e' pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- 753. Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento e' riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

754. *Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base e' pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirli fino all'azzeramento.*
755. *A decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilita' di variazione in aumento.*
756. *A decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque adottato.*
757. *In ogni caso, anche se non si intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate ai commi da 748 a 755, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del comune tra quelle individuate con il decreto di cui al comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa. La delibera approvata senza il prospetto non e' idonea a produrre gli effetti di cui ai commi da 761 a 771. Con lo stesso decreto di cui al comma 756 sono stabilite le modalita' di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del prospetto delle aliquote.»;*

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs.15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 4 in data 30/01/1999 e successive modifiche e integrazioni;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l’approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

DATO ATTO che, non essendo stato ancora adottato il Decreto previsto dal comma 756 sopracitato, l’approvazione delle delibere riguardanti le aliquote IMU deve essere effettuata come negli anni precedenti, dando atto della mancanza del decreto istitutivo del prospetto delle aliquote e di quanto affermato dal Mef nella risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, dove si precisa che la nuova disposizione produrrà gli effetti ivi previsti solo a decorrere dal momento in cui il modello verrà reso disponibile.

ATTESO che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell’art. 1 comma 756 della Legge 160 del 2019, solo in seguito all’adozione di tale decreto vigerà l’obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote IMU previa elaborazione, tramite un’apposita applicazione del Portale del Federalismo Fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante.

RILEVATO pertanto che, anche per l’anno 2022, i Comuni potranno continuare a differenziare liberamente le aliquote IMU, nel rispetto dei principi stabiliti dalla L 160/2019;

RICHIAMATA la Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) art. 1 comma 743 con il quale viene disposta, l'IMU dovuta per una sola unità immobiliare a uso abitativo del nucleo familiare posseduta in Italia da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, nella misura del 37,50%, limitatamente all'anno 2022;

VISTO che il comma 747 stabilisce che la base imponibile è ridotta del 50% nei seguenti casi:

- a Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:
- b Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.
- c Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9 concesse in comodato d'uso a parente in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che la utilizzano come propria abitazione principale alle seguenti condizioni:
 - Il contratto di comodato deve essere **registrato**;
 - Il soggetto passivo (comodante) non **deve possedere altri immobili (inteso come immobile ad uso abitativo) in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza, situata nello stesso comune e non classificata nella categorie A/1, A/8 e A/9**;
 - Il soggetto passivo (comodante) deve **risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato**;
 - **Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.**
- Per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, **concesse in comodato d'uso a parente in linea retta entro il primo grado (figli/genitori)** che le utilizzano come propria abitazione principale alle seguenti condizioni:
 - Il contratto di comodato deve essere **registrato**;
 - Il soggetto passivo (comodante) non **deve possedere altri immobili (inteso come immobile ad uso abitativo) in Italia, ad eccezione della propria abitazione di residenza, situata nello stesso comune e non classificata nella categorie A/1, A/8 e A/9**;
 - Il soggetto passivo (comodante) deve **risiedere anagraficamente e dimorare abitualmente nello stesso Comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato**;
 - **Il beneficio si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo, in presenza di figli minori.**

VISTO il comma 758 lettera d) che stabilisce l'esenzione dall'imposta per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993;

VISTO l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

RILEVATO che con Decreto del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2022 con il quale è stata disposta la proroga del termine di approvazione del bilancio di previsione 2022 – 2024 al 31 agosto 2022;

VISTA la Legge n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022);

RICHIAMATO l'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 il quale disciplina l'efficacia delle delibere concernenti le aliquote e il regolamento della nuova IMU e che più precisamente prevede:

*«Le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune e' tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del **14 ottobre** dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.»;*

DATO ATTO che decorre dall'anno di imposta 2022 l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'Economia e delle Finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021 (pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021), emanato in attuazione del comma 15 bis del citato art. 13 del D.L. N. 201/2011;

VISTA la delibera consiliare n. 56 del 29/09/2020 con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione della nuova IMU - Imposta Municipale Propria;

ATTESO che, in relazione al disposto delle norme sopra richiamate, l'approvazione delle aliquote della nuova IMU rientra nelle competenze del Consiglio Comunale;

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 33 del 20/05/2021 con la quale venivano approvate le aliquote e le detrazioni della nuova IMU per l'annualità 2021;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

VISTO i pareri di competenza espressi dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in allegato al presente atto;

Con numero 8 voti favorevoli e n. 2 contrari (Simoni e Solforetti) espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

1 DI DARE ATTO che tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2 DI DARE ATTO altresì che ai sensi del comma 740 dell'art. 1 della L. 160/2019, il possesso dell'abitazione principale e assimilata, così come definito alle lettere b) e c) del comma 741 non costituisce presupposto dell'imposta, ad eccezione del possesso delle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e che dall'imposta detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.

3 DI CONFERMARE, per i motivi in premessa indicati, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'IMU, disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, da applicare per l'anno 2022, nella misura del prospetto che segue:

N.D.	TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI	Aliquote IMU ‰
1	REGIME ORDINARIO DELL'IMPOSTA per tutte le categorie di immobili oggetto di imposizione non incluse nelle sottostanti classificazioni	10,60
2	Unità immobiliare nelle cat. A/1, A/8 e A/9 adibita ad abitazione principale e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7	6,00
3	Unità immobiliare rientrante nelle sopracitate categorie e posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata	6,00
4	Unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzino come abitazione principale. Si applica la riduzione del 50% della base imponibile per le abitazioni, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 per le abitazioni concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori – figli) che le utilizzano come propria abitazione principale in presenza dei requisiti in premessa specificati:	10,60
5	Immobili rurali ad uso strumentale	1,00
6	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e gli immobili non risultino in ogni caso locati;	esenti
7	Aree fabbricabili	10,60
8	Terreni agricoli	esenti
9	Fabbricati classificati nel gruppo D (quota pari al 7,60 per mille riservata allo Stato)	10,60
10	Per una sola unità immobiliare di proprietà di pensionati residenti all'estero, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale, a condizione che non sia locata o concessa in comodato d'uso	10,60 con abbattimento al 37,50%

4 DI PRENDERE ATTO che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2022;

5 DI DARE ATTO che la presente deliberazione ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre 2021 sarà inserita nell'apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità in premessa indicate, conferendo efficacia alla medesima.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO COMUNALE

GEOM. ALESSIO AGARINI

Dr.ssa ANTONELLA ROSSI



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 48 del 30/08/2022

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) TARI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER GLI ANNI 2022 2025

L'anno duemilaventidue addì trenta del mese di agosto alle ore 21:50 nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Presente
AGARINI ALESSIO	Presente
TOVOLI MARCELLO	Presente
MATACERA MARCO ELVIO	Presente
CINGANELLI LUCA	Presente
CIGNONI GIOVANNI	Presente
GALLETTI DANIELA	Presente
GUELFIS GISELLA	Assente
ROCCO GUERRINO	Presente
TONIETTI ENRICO	Assente
SOLFORETTI ANDREA	Presente
PINOTTI DANIELE ALESSANDRO	Assente
SIMONI MICHELA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE a scavalco, Dr.ssa ANTONELLA ROSSI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Illustra il punto all'ordine del giorno il Dr. Vilmano Mazzei.

Prende la parola il Sindaco il quale preannuncia che chiederà ad Esa l'applicazione dei costi relativi al "ritiro stradale" e non "al porta a porta" in quanto a Porto Azzurro non si effettua il ritiro della RSU con questa ultima modalità. Ciò determinerà un risparmio per i cittadini poiché il ritiro stradale costa € 60 a tonnellata.

Solforetti." E' necessario incontrarsi e mettere a posto tutte queste situazioni che si sono ingarbugliate nel tempo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) 3 agosto 2021n. 363/2021/R/RIF "Approvazione del Metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025" ed il suo Allegato A – "Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2 e richiamati, in particolare, della stessa i seguenti articoli:

- articolo 1 "Ambito di applicazione" che così recita: «**1.1** Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025..**1.2** Il perimetro gestionale assoggettato al presente provvedimento è uniforme su tutto il territorio nazionale e, sulla base della normativa vigente, comprende: a) spazzamento e lavaggio delle strade; b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani; c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti; d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.»
- articolo 2 "Definizione delle componenti di costo e approvazione del metodo tariffario" che così recita:

«**2.1** Ai fini della determinazione delle entrate di riferimento sono definite le seguenti componenti tariffarie del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani: a) costi operativi, intesi come somma dei costi operativi di gestione delle attività di spazzamento e di lavaggio, di raccolta e di trasporto di rifiuti urbani indifferenziati, di trattamento e di smaltimento, di raccolta e di trasporto delle frazioni differenziate, di trattamento e di recupero, nonché di oneri incentivanti il miglioramento delle prestazioni;

b) costi d'uso del capitale, intesi come somma degli ammortamenti delle immobilizzazioni, degli accantonamenti ammessi al riconoscimento tariffario, della remunerazione del capitale investito netto riconosciuto e della remunerazione delle immobilizzazioni in corso; c) componenti a conguaglio relative alle annualità pregresse.

2.2 Per la determinazione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento si applicano, in coerenza con quanto stabilito al precedente comma, le medesime definizioni relative ai costi ammessi a riconoscimento, qualora pertinenti.

2.3 La determinazione delle componenti tariffarie di cui ai precedenti commi è effettuata in conformità al Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio, di cui all'Allegato A alla presente deliberazione (di seguito MTR-2), ovvero sulla base del relativo aggiornamento biennale.»
- articolo 4 "Determinazione delle entrate tariffarie e dei corrispettivi per l'utenza finale" che così recita:

«**4.1** La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base di dati certi, verificabili e desumibili da fonti contabili obbligatorie, nonché in funzione della copertura di oneri attesi connessi a specifiche finalità di miglioramento delle prestazioni. **4.2** Le entrate tariffarie determinate per ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025 non possono eccedere quelle relative all'anno precedente, più del limite alla variazione annuale, che tiene conto, ai sensi dell'Articolo 4 del MTR-2: a) del tasso di inflazione programmata; b) del miglioramento della produttività; c) del miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti; d) delle modifiche del perimetro gestionale, con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi.

4.3 Qualora l'Ente territorialmente competente non individui obiettivi di miglioramento della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate e non preveda modifiche al perimetro gestionale, le entrate tariffarie possono essere incrementate, al massimo, per il valore corrispondente alla differenza tra il tasso di inflazione programmata e il miglioramento della produttività, salvo i casi in cui si ravvisi la necessità di copertura degli scostamenti attesi riconducibili alle novità normative introdotte dal decreto legislativo 116/20, in materia di qualificazione dei rifiuti prodotti da utenze non domestiche e di possibilità per tale tipologia di utenza di conferire i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico.

4.4 Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente ritenga necessario, per il raggiungimento degli obiettivi migliorativi definiti o per il superamento di situazioni di squilibrio economico e finanziario, il superamento del limite di cui al precedente comma 4.2, presenta all'Autorità, per i seguiti di competenza, una relazione attestando le valutazioni compiute come specificato nel citato Articolo 4 del MTR-2.

4.5 In ciascuna annualità 2022, 2023, 2024 e 2025, a partire dalle entrate relative alle componenti di costo variabile e di quelle relative alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui al MTR-2 e risultanti dal piano economico finanziario predisposto per le medesime annualità, sono definiti l'attribuzione dei costi tra utenze domestiche e non domestiche e i corrispettivi da applicare all'utenza finale, secondo quanto previsto all'Articolo 6 del MTR-2.

4.6 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti.

- articolo 7 "Procedura di approvazione" che così recita:
- «7.1 Ai fini della determinazione delle entrate tariffarie di riferimento, il gestore predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente.
- 7.2 Ai fini della definizione delle tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", ovvero agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi, secondo quanto previsto al precedente Articolo 5, il gestore di tali attività predispone il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025, secondo quanto previsto dal MTR-2, e lo trasmette al soggetto competente, rappresentato dalla Regione o da un altro Ente dalla medesima individuato.
- 7.3 Il piano economico finanziario di cui al comma 7.1, nonché quello di cui al comma 7.2, sono soggetti ad aggiornamento biennale secondo la procedura di cui al successivo Articolo 8, e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da: a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge; b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti; c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui comma 7.2.
- 7.4 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 28 del MTR-2, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio. La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario.
- 7.5 Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2 assumono le pertinenti determinazioni e provvedono a trasmettere all'Autorità: a) la predisposizione del piano economico finanziario per il periodo 2022- 2025; b) con riferimento all'anno 2022, i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, ovvero le tariffe di accesso agli impianti di chiusura del ciclo "minimi", o agli impianti "intermedi" da cui provengano flussi indicati come in ingresso a impianti di chiusura del ciclo "minimi".
- 7.6 La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5, avviene: a) da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2022; b) da parte del soggetto competente di cui al comma 7.2, entro il

30 aprile 2022.

- 7.7 L'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori informazioni, verifica la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ai sensi del presente Articolo e, in caso di esito positivo, conseguentemente approva. In caso di approvazione con modificazioni, l'Autorità ne disciplina all'uopo gli effetti alla luce della normativa vigente, con particolare riferimento alla tutela degli utenti, tenuto conto dell'efficacia delle decisioni assunte dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, e delle misure volte ad assicurare la sostenibilità finanziaria efficiente della gestione.
- 7.8 Fino all'approvazione da parte dell'Autorità di cui al comma precedente, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dagli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2.»
- articolo 8 che fissa le modalità di aggiornamento biennale e revisione *infra* periodo della predisposizione tariffaria;
- articolo 9 che fissa la procedura in caso di inerzia del gestore nella trasmissione agli organismi competenti del PEF e stabilisce che, nel caso essa perduri, “sono esclusi incrementi dei corrispettivi finale e adeguamenti degli stessi all'inflazione, nonché eventuali incrementi delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento. Gli organismi competenti possono comunque provvedere alla del piano economico finanziario sulla base degli elementi conoscitivi a disposizione, in un'ottica di tutela degli utenti?”. Lo stesso art. 9 disciplina anche la procedura che verrà seguita nel caso l'inerzia sia da parte dell'organismo competente.

VISTO l' Allegato A – “Metodo tariffario rifiuti per il secondo periodo regolatorio 2022-2025 – MTR-2 della deliberazione ARERA n. 363/2021/R/RIF;

VISTA la deliberazione ARERA 459/2021/R/RIF con la quale sono stati quantificati:

- il tasso di inflazione programmata da utilizzare per ciascun anno del quadriennio (2022-2025) ai fini della determinazione del limite di crescita annuale delle entrate tariffarie, nel valore di 1,7%;
- il vettore che esprime il deflatore degli investimenti fissi lordi, con base 1 nel 2022, ai fini del calcolo del valore delle immobilizzazioni per l'anno 2022;
- il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito del servizio del ciclo integrato dei rifiuti urbani nel valore pari al 6,3% per ciascun anno del quadriennio (2022-2025);
- il valore provvisorio del tasso di remunerazione del capitale investito netto WACC e il valore provvisorio del parametro K da utilizzare per la determinazione del saggio reale di remunerazione delle immobilizzazioni, SLIC in valore pari, rispettivamente, a 5,8% e a 2,6%, per ciascun anno del quadriennio (2022-2025);

VISTA, altresì, la determinazione ARERA n.2/DRIF/2021 da cui art. 1 emergono, tra gli altri, i seguenti chiarimenti applicativi:

- i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF quadriennale devono essere opportunamente illustrate nella relazione di accompagnamento;
- Il limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie si applica con riferimento al totale delle entrate tariffarie relative al singolo ambito tariffario.
- Dal totale dei costi del PEF sono sottratte le seguenti entrate: a) il contributo del MIUR per le istituzioni scolastiche statali ai sensi dell'articolo 33 bis del decreto-legge 248/07; b) le entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero dell'evasione; c) le entrate derivanti da procedure sanzionatorie; d) le ulteriori partite approvate dall'Ente territorialmente competente.
- Ove, in conseguenza di avvicendamenti gestionali, non siano disponibili i dati di costo di cui all'art. 7 del MTR-2, il gestore subentrante tenuto alla predisposizione del PEF deve: a) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza negli anni 2020 o 2021:
- i) utilizzare i dati parziali disponibili ossia riferiti al periodo di effettiva operatività - opportunamente riparametrati sull'intera annualità; ii) determinare le componenti a

conguaglio di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), della deliberazione 363/2021/R/RIF, facendo riferimento al periodo di effettiva operatività del gestore;

- ii) nei casi di avvicendamenti gestionali aventi decorrenza a partire dall'anno di riferimento del PEF e, qualora non si disponga di dati effettivi parziali, fare ricorso alle migliori stime dei costi del servizio per il medesimo anno.

VISTA la deliberazione 18 gennaio 2022 15/2022/R/RIF avente ad oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani”;

RICHIAMATO:

- la legge 147/13, all'articolo 1, commi 639 e seguenti, che ha istituito la TARI, quale componente dell'imposta unica comunale (IUC), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti a carico dell'utilizzatore, corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare;
- in particolare, i seguenti commi dell'articolo 1 della legge 147/13:
 - comma 652 che dispone che il comune, nella commisurazione della suddetta tariffa, tiene conto dei criteri determinati con il d.P.R. 158/99 o, in alternativa, e comunque nel rispetto del principio “chi inquina paga”, “*può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti*”.
 - comma 654 che stabilisce che “*in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente*”;
- l'articolo 1, comma 169 della legge 296/06 che stabilisce che. “*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno*”
- l'art. 1, comma 683, della legge 147/13 che dispone che: “*il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]*”;

VISTA la [legge 25 febbraio 2022, n. 15](#) recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto- legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” che all'art. 3 del suddetto DL ha introdotto: il comma 5-quinquies che prevede che: «*A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno.*» ed il comma 5-sexiesdecies che prevede che:

«*Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021, è differito al 31 maggio 2022.*»

PRESO ATTO del contenuto decreto 28 luglio 2022 del Ministero dell'Interno (GU Serie Generale n.177 del 30-07-2022) che differisce al 31 agosto 2022 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 degli enti locali.

RILEVATO

- che l'ente territorialmente competente, Ato Toscana Costa, deve procedere, in applicazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il secondo periodo regolatorio (MTR-2) di ARERA, alla validazione del PEF 2022-2025 dell'ambito tariffario coincidente con il **Comune di Porto Azzurro** per consentire al consiglio comunale di assumere la deliberazione conseguente entro i termini di legge sopra evidenziati;
- sul suddetto Comune i Soggetti che in prevalenza operano ai fini dell'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti secondo il perimetro gestionale di cui all'art. 1, comma 2, della deliberazione ARERA del 3 agosto 2021 n.363/2021/R/RIF, sono i seguenti:

GESTORE 1 ¹	GESTORE 2
RetiAmbiente S.p.A.	Comune di Porto Azzurro

VISTA altresì la seguente documentazione trasmessa all'ente territorialmente competente dal **Comune**, a mezzo p.e.c.:

- a) il piano economico finanziario per il periodo 2022-2025 secondo quanto previsto dal MTR-2;
- b) dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- c) relazione di accompagnamento, in tre parti, che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, redatta secondo lo schema approvato con determinazione N-2/DRIF/2021;
- d) l'indicazione delle entrate da sottrarre dal totale dei costi del PEF ai sensi dell'art. 1, comma 4, dell'art. 1 della determinazione N. 02/DRIF/2021;
- e) l'ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati.

PRESO ATTO del contenuto della Determina n.114 del 5 agosto 2022 sottoscritta Direttore Generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale "Toscana Costa";

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

/

VISTO il parere favorevole, verbale n. 7 del 9/08/2022 del Revisore dei Conti (**Allegato 2**);

VISTI i pareri espressi dal Responsabile dell'Area Tecnica LL.PP./tutela ambientale e demanio e dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica ed alla regolarità tecnico-contabile, rispettivamente;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto,

Con numero 8 voti favorevoli e n. 2 contrari (Simoni e Solforetti) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 DI APPROVARE il contenuto della Determina n.114 del 5 agosto 2022, completa di allegati, sottoscritta dal Direttore Generale dell'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Ambito Territoriale Ottimale Toscana Costa, che viene unita al presente per costituirne parte integrante e sostanziale; (**allegato n. 1**)

2 DI APPROVARE il Piano Economico Finanziario 2022-2025, riportato nella predetta determina 114 del 5 agosto 2022, nella quale risulta che, per ciascuna annualità del quadriennio 2022 – 2025, le entrate tariffarie di riferimento finali, intese come entrate tariffarie massime

applicabili nel rispetto del limite di crescita, assumono i seguenti valori:

ANNO	2022	2023	2024	2025
GESTORE	1.090.905 €	1.446.406 €	1.509.210 €	1.591.952 €
COMUNE	638.676 €	393.695 €	448.474 €	490.828 €
TOTALE	1.729.581 €	1.840.101 €	1.957.684 €	2.82.780 €

3 DI CONFERMARE che ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della suddetta Deliberazione 363/2021, gli importi di cui alla tabella precedente costituiscono, fino all'approvazione da parte dell'Autorità (ARERA), i prezzi massimi del servizio in corrispondenza di ciascun anno del quadriennio;

4 DI CONFERMARE che le entrate tariffarie di riferimento finali mostrano le seguenti variazioni percentuali rispetto alle entrate tariffarie dell'anno precedente, restando comunque entro il limite di crescita ammissibile:

VARIAZIONE EFFETTIVA ENTRATE TARIFFARIE	VARIAZIONE 2022 SU 2021	VARIAZIONE 2023 SU 2022	VARIAZIONE 2024 SU 2023	VARIAZIONE 2025 SU 2024
	4,39 %	6,39 %	6,39 %	6,39 %

5 DI DARE ATTO che dalle entrate tariffarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita sono state detratte le entrate di cui all'art. 1, comma 4, della determinazione N. 2/DRIF/2021, secondo i seguenti valori forniti dal Comune:

	ANNO 2022	ANNO 2023	ANNO 2024	ANNO 2025
CONTRIBUTO DEL MIUR per le istituzioni scolastiche statali	2.167 €	2.159 €	2.159 €	2.159 €
entrate effettivamente conseguite a seguito attività di recupero 'evasione	17.000 €	40.000 €	40.000 €	40.000 €
ENTRATE DERIVANTI DA procedure sanzionatorie	0 €	0 €	0 €	0 €
<i>totale</i> detrazioni di cui al comma 1.4 della determina n. 2/drif/2021	19.167 €	42.159 €	42.159 €	42.159 €
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DOPO LE DETRAZ. CUI AL COMMA 1.4 DELLA DETERMINA N.2/DRIF/2021	1.710.414 €	1.797.942 €	1.915.525 €	2.040.621 €

6 DI APPROVARE la Relazione di accompagnamento al PEF 2022- 2025 redatta secondo lo schema tipo di cui all'Allegato 2 della determinazione N.2/DRIF/2021, (**Allegati 3, 4 5**) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

7 DI DARE ATTO CHE il differenziale tra i costi risultanti dal PEF per il 2021 (euro 1656.846,00) ed i costi determinati per l'anno 2022 (euro 1.729.581,00) ammonta ad euro 72.735,00 ;

8 DI PRENDERE ATTO che il ruolo Tari relativo all'anno 2022 non dovrà superare l'importo di euro 1.729.581,00 e che quindi si dovrà procedere ad una riduzione del ruolo (determinato per l'anno 2021 in euro 1770.473,98) pari ad euro 40.892,38, corrispondente ad una variazione percentuale pari al -2,30 %

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Geom. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa ANTONELLA ROSSI



COMUNE di PORTO AZZURRO

Provincia di Livorno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 49 del 30/08/2022

Adunanza STRAORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: TARI. FISSAZIONE ALIQUOTE E ALTRI PARAMETRI APPLICATIVI ANNO 2022

L'anno **duemilaventidue** addì **trenta** del mese di **agosto** alle ore **21:50** nella sala delle adunanze consiliari, si è riunito il Consiglio Comunale, che è stato convocato previa l'osservanza di tutte le formalità di legge.

All'appello risultano:

PAPI MAURIZIO	Presente
AGARINI ALESSIO	Presente
TOVOLI MARCELLO	Presente
MATACERA MARCO ELVIO	Presente
CINGANELLI LUCA	Presente
CIGNONI GIOVANNI	Presente
GALLETTI DANIELA	Presente
GUELFIS GISELLA	Assente
ROCCO GUERRINO	Presente
TONIETTI ENRICO	Assente
SOLFORETTI ANDREA	Presente
PINOTTI DANIELE ALESSANDRO	Assente
SIMONI MICHELA	Presente

PRESENTI N. 10

ASSENTI N. 3

Assiste il SEGRETARIO COMUNALE a scavalco, Dr.ssa ANTONELLA ROSSI il quale provvede alla redazione del presente Verbale.

Il Geom. ALESSIO AGARINI, assume la Presidenza del Consiglio Comunale e riconosciuta legale l'adunanza, essendo presenti n. 9 Consiglieri su n. 12 assegnati e n. 12 in carica, oltre il Sindaco, dichiara aperta la seduta ed introduce la trattazione dell'argomento iscritto all'ordine del giorno e in oggetto indicato;

Illustra il punto all'ordine del giorno il Dr. Vilmano Mazzei il quale informa che in applicazione del Piano economico finanziario di cui al precedente punto ci sarà un piccolo risparmio per i cittadini .

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 1 comma 738 della Legge 160 del 27/12/2019, che stabilisce che a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, come abrogato dal comma 780 della L. 160/2019, è abolita ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

VISTI i commi da 641 a 705 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che nell'ambito della precedente disciplina della IUC contengono la specifica fattispecie della TARI, in particolare i commi 659 e 660 in relazione alle riduzioni tariffarie e il comma 682 sulla potestà regolamentare;

VISTI i commi 683 e 683 bis, quest'ultimo aggiunto dall'art. 57 bis del DL 124/2019, convertito con L 157/2019, dell'art. 1 della Legge n. 147/2013 che recitano:

683. "Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili."

683-bis. "In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati."

PRESO ATTO che con D.L.50/2022, all'art. 43 comma 11, il termine di approvazione di delibere, Piano Finanziario e Regolamenti della Tassa sui Rifiuti è stato allineato con i termini di approvazione del Bilancio di previsione, qualora questi ultimi siano fissati in una data successiva al 30 aprile di ciascun anno;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che:

"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/1998, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 28 luglio 2022 che proroga il termine per la deliberazione di approvazione del Bilancio di Previsione degli Enti Locali 2022 – 2024 al 31 agosto 2022;

VISTE le modifiche normative apportate dall'art 15 bis del decreto legge 34/2019 convertito con modificazioni dalla L. 28 giugno 2019, n. 58 che testualmente recita: All'articolo 13 del decreto-

legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il comma 15 è sostituito dal seguente:

"15. A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360"; 15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime";

-15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."

VISTO il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 30 dell'11/06/2014 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 64 del 30/09/2014, n. 12 del 29/01/2015, n. 20 del 29/03/2018 e n. 20 del 2019, e, da ultimo con atto del Consiglio Comunale n. 54 del 29/09/2020;

VISTO il comma 688 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, come sostituito dal D.L. 16/2014, che stabilisce che il Comune definisce il numero e le scadenze di pagamento della TARI;

RICHIAMATO quanto stabilito dall'art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che

«gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

CONSIDERATO che la TARI prevede l'applicazione da parte del Comune di un tributo dovuto da tutti i soggetti che possiedono e detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati e il conseguente obbligo per l'Ente di assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

RICHIAMATO l'art. 1 comma 652 della legge 147/2013 che così dispone:

Il comune, in alternativa ai criteri di cui al [comma 651](#) e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'[articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008](#), relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158](#), al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'[articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al [decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999](#), inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”

VISTO il piano finanziario adottato in data odierna con atto Consiglio Comunale n. del 30.08.2022 di recepimento della determina n.114 del Direttore Generale di Ato Toscana Costa adottata in data 5 agosto 2022, con la quale, tra l'altro si dispone un ammontare massimo della Tari pari a euro 1.729.581, con ciò determinando un ammontare del ruolo tari 2022 ridotto del 2,30 per cento rispetto al 2021 al netto del tributo ambientale pari al 5% spettante alla Provincia di Livorno.

VISTO inoltre che l'art. 1, comma 666 della Legge 147/2013 conferma l'applicazione del tributo provinciale di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e ai sensi dell'art. 1 commi 662-665 della Legge 147/2013 il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico. La tariffa giornaliera è disciplinata dall'art. 13 del Regolamento TARI;

VISTO l'art. 17 del Regolamento TARI in merito alla riscossione;

RITENUTO di approvare le seguenti tariffe della Tassa sui rifiuti TARI per l'anno 2022.

VISTI i pareri favorevoli di competenza del Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, riportati in calce al presente atto;

Con voti favorevoli n. 8 e n. 2 astenuti (Solforetti e Simoni) espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1 DI RICHIAMARE ed approvare tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto;

DI DARE ATTO che la determinazione delle categorie e tariffe per l'anno 2022 avviene in ossequio alle disposizioni dell'art. 1, comma 652, della legge 147 /2013;

2 DI CONFERMARE per l'anno 2022, le seguenti categorie tariffarie ed i corrispondenti indici quantitativi e qualitativi:

Categorie	indice IPS	INDICE IQS
Abitazioni ad uso privato	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-10%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-20%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-30%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-40%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato - RID (-60%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato -RID (-70%)	0,60	1,00
Abitazioni ad uso privato -RID (-80%)	0,60	1,00
Associazioni politico culturali, sindacali, circoli , scuole e simili	0,60	1,00
Sale giochi e palestre e simili	0,60	1,00
Depositi di attività privati, e simili	0,80	1,20
Aree di parcheggi, rimessaggio auto	0,60	1,00
Commercio all'ingrosso esposizioni, mostre auto, mobili, ceramiche, terme	1,31	1,00
Campeggi e simili (tutti ridotti al -33%)	1,16	1,20
Cantieri nautici e simili	1,21	1,00
Esercizi alberghieri, hotels, pensioni e simili	2,66	0,80
Esercizi alberghieri hotels pensioni con rid -33%	2,66	0,80
Affittacamere, agriturismo, C.A.V. e simili	2,56	0,80
Affittacamere, agriturismi, C.A.V. rid 33%	2,56	0,80
Affittacamere, agriturismi, C.A.V. rid 80%	2,56	0,80
Caserme , case di cura, case di reclusione e simili	0,82	0,80
Banche, assicurazioni, uffici pubblici e privati, e simili	1,21	1,40
Studi professionali rid -15%	1,21	1,40
Negozi di beni durevoli e simili	1,21	1,20
Laboratori artigianali ed opifici industriali	1,21	1,10
Laboratori artigianali, opifici industriali rid 30%	1,21	1,10
Ristoranti, bar, pizzerie, rosticcerie, macellerie, ortofrutta, fiorai	3,02	0,90
Bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, macellerie, ecc rid 15%	3,02	0,90
Negozi di generi alimentari pane e pasta, e simili	2,80	0,90
Supermercati e simili	1,41	1,60
Discoteche, sale da ballo, e simili	1,81	1,00
Specchi acquei e altre fattispecie aventi analoga tipologia	0,60	0,80

3 DI DETERMINARE per l'anno 2022 la Tariffa Tari nella seguente misura, calcolando una riduzione per ogni categoria pari al 2,30% rispetto alla tariffa 2021.

CATEGORIE TARI	indice IPS	INDICE IQS	TARI 2021 al mq	riduzione applicata -2,3%	TARI 2022
Abitazioni ad uso privato	60%	100%	€ 4,11720	€ 0,09470	€ 4,02250
Abitazioni ad uso privato - RID (-10%)	60%	100%	€ 3,70550	€ 0,08523	€ 3,62027
Abitazioni ad uso privato - RID (-20%)	60%	100%	€ 3,29380	€ 0,07576	€ 3,21804
Abitazioni ad uso privato - RID (-30%)	60%	100%	€ 2,88210	€ 0,06629	€ 2,81581
Abitazioni ad uso privato - RID (-40%)	60%	100%	€ 2,47030	€ 0,05682	€ 2,41348
Abitazioni ad uso privato - RID (-60%)	60%	100%	€ 1,64690	€ 0,03788	€ 1,60902
Abitazioni ad uso privato -RID (-70%)	60%	100%	€ 1,23520	€ 0,02841	€ 1,20679
Abitazioni ad uso privato -RID (-80%)	60%	100%	€ 0,82340	€ 0,01894	€ 0,80446
Associazioni politico culturali, sindacali, circoli, scuole e simili	60%	100%	€ 4,11720	€ 0,09470	€ 4,02250
Sale giochi e palestre e simili	60%	100%	€ 4,11720	€ 0,09470	€ 4,02250
Depositi di attività privati, e simili	80%	120%	€ 6,58770	€ 0,15152	€ 6,43618
Aree di parcheggi, rimessaggio auto	60%	100%	€ 4,11720	€ 0,09470	€ 4,02250
Commercio all'ingrosso esposizioni, mostre auto, mobili, ceramiche, terme	131%	100%	€ 8,92080	€ 0,20518	€ 8,71562
Campeggi e simili (tariffa piena)	116%	120%	€ 6,31350	€ 0,14521	€ 6,16829
Campeggi e simili (tutti ridotti al -33% sulla base della tariffa determinata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 84 del 29/11/2010 e pari a € 4,50 - 33% = € 3,00)	116%	120%	€ 4,59990	€ 0,10580	€ 4,49410
Specchi acquei ed altre fattispecie aventi analogia tipologia	60%	80%	€ 3,60240	€ 0,08286	€ 3,51954
Specchi acquei ed altre fattispecie aventi analogia tipologia (tutti ridotti del 33% per stagionalità)	60%	80%	€ 2,41350	€ 0,05551	€ 2,35799
Cantieri nautici e simili	121%	100%	€ 8,23460	€ 0,18940	€ 8,04520
Esercizi alberghieri, hotels, pensioni e simili	266%	80%	€ 14,54770	€ 0,33460	€ 14,21310
Esercizi alberghieri hotels pensioni con rid -33%	266%	80%	€ 11,63810	€ 0,26768	€ 11,37042
Esercizi alberghieri hotels pensioni con rid -50	266%	80%	€ 7,27390	€ 0,16730	€ 7,10660
Affittacamere, agriturismo, C.A.V. e simili	256%	80%	€ 13,99870	€ 0,32197	€ 13,67673
Affittacamere, agriturismi, C.A.V. rid 33%	256%	80%	€ 9,37920	€ 0,21572	€ 9,16348
Affittacamere, agriturismi, C.A.V. rid 80%	256%	80%	€ 2,79980	€ 0,06440	€ 2,73540
Caserme, case di cura, case di reclusione e simili	82%	80%	€ 4,50160	€ 0,10354	€ 4,39806
Banche, assicurazioni, uffici pubblici e privati, e simili	121%	140%	€ 11,52840	€ 0,26515	€ 11,26325
Studi medici professionali rid -15%	121%	140%	€ 9,79920	€ 0,22538	€ 9,57382
Negozi di beni durevoli e simili	121%	120%	€ 9,88150	€ 0,22727	€ 9,65423
Laboratori artigianali ed opifici industriali	121%	110%	€ 9,05800	€ 0,20833	€ 8,84967
Laboratori artigianali, opifici industriali rid 30%	121%	110%	€ 6,34060	€ 0,14583	€ 6,19477
Ristoranti, bar, pizzerie, rosticcerie, macellerie, ortofrutta, fiorai	302%	90%	€ 18,52780	€ 0,42614	€ 18,10166
Bar, ristoranti, pizzerie, rosticcerie, macellerie, ecc rid 15%	302%	90%	€ 15,74860	€ 0,36222	€ 15,38638
Negozi di generi alimentari pane e pasta, e simili	280%	90%	€ 17,05970	€ 0,39237	€ 16,66733
Supermercati e simili	141%	160%	€ 15,37110	€ 0,35354	€ 15,01756
Discoteche, sale da ballo, e simili	181%	100%	€ 12,35180	€ 0,28409	€ 12,06771
Le tariffe sono da intendersi al netto della TASSA PROVINCIALE - TEFA - pari al 5,00%					

4 DI STABILIRE altresì che, sulla base delle tariffe approvate per l'anno 2022, la Tassa sui rifiuti (TARI), è in riscossione in due rate consecutive alle scadenze fissate al **31/10/2022** - **31/12/2022** a seguito dell'invio dell'avviso di pagamento;

5 DI SPECIFICARE che le esenzioni, riduzioni ed altri aspetti riguardanti l'applicazione della

TARI sono riportati nel vigente regolamento comunale per applicazione della tassa sui rifiuti come integrato con deliberazione consiliare n. 54 del 29/09/2020 ;

- 6 **DI DARE** la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante avvisi pubblici, comunicati stampa e pubblicazione sul sito internet comunale nella sezione dedicata;
- 7 **DI PUBBLICARE** la presente deliberazione nei modi previsti dalla legge;
- 8 **DI DARE ATTO** che alla predetta tariffa TARI deve aggiungersi *ex lege* la quota del tributo provinciale nella misura del 5 per cento;
- 9 **DI INVIARE** la presente deliberazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 13 c. 15 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 214/2011, al Ministero dell'Economia e delle Finanze;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

GEOM. ALESSIO AGARINI

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dr.ssa ANTONELLA ROSSI



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

AREA ECONOMICO FINANZIARIA

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE
LA COPERTURA FINANZIARIA**

Allegato alla proposta n. 1215/2022

Oggetto: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE. NOMINA
SCRUTATORI

Provvedimento non soggetto a parere di regolarità contabile

Porto Azzurro, 25/09/2022

Sottoscritto dal Responsabile
Area Economico Finanziaria
(VILMANO MAZZEI)
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro
Provincia di Livorno

Proposta N. 2022 / 1215
SEGRETERIA

OGGETTO: LETTURA E APPROVAZIONE VERBALI SEDUTA PRECEDENTE. NOMINA
SCRUTATORI

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità tecnica.

Li, 23/09/2022

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
CIRO SATTO
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Comune di Porto Azzurro

Provincia di Livorno

Deliberazione di Consiglio Comunale N. 50 del 30/09/2022

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on-line di questo Comune al numero / a partire dal 20/10/2022 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 .

Porto Azzurro li, 20/10/2022

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

ALESSANDRA PACINOTTI

Ufficio Segreteria

(Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)